

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 2070

Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-
legge 4 febbraio 2010, n. 4,
recante istituzione dell'Agencia
nazionale per l'amministrazione
e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla
criminalità organizzata

marzo 2010
n. 205



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni
istituzionali, sulla giustizia e sulla
cultura



Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Reggente ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: M. Celentano _2948

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

S. Marci _3788

Politica estera e di difesa

Reggente ufficio: A. Mattiello _2180

Reggente ufficio: A. Sansò _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: V. Strinati _3442

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

Antonello Piscitelli _4942

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 2070

Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-
legge 4 febbraio 2010, n. 4,
recante istituzione
dell'Agenzia nazionale per
l'amministrazione e la
destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla
criminalità organizzata

marzo 2010
n. 205

a cura di: F. Cavallucci, S. Marci

AVVERTENZA

Il presente *dossier* reca le schede di lettura del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Poichè il decreto-legge reca numerose novelle alla legislazione previgente, è parso opportuno far seguire alle schede di lettura i testi a fronte delle novelle stesse, su tre colonne: nella prima è riportata la normativa nella versione originaria, precedente le modifiche introdotte dal decreto-legge in esame; nella seconda è riportato il testo quale modificato dal decreto-legge; nella terza è riportato il testo quale modificato dal decreto-legge con le ulteriori modifiche approvate dalla Camera.

INDICE

SCHEDE DI LETTURA	9
Articolo 1 <i>(Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)</i>	
Scheda di lettura.....	11
Acquisizione di dati e informazioni	15
Ruolo dell'Agenzia con riferimento ai beni sequestrati	17
Amministrazione e destinazione dei beni confiscati	17
Articolo 2 <i>(Organi dell'Agenzia)</i>	
Scheda di lettura.....	19
Articolo 3 <i>(Attribuzioni degli organi dell'Agenzia)</i>	
Scheda di lettura.....	23
Articolo 4 <i>(Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia)</i>	
Scheda di lettura.....	29
Articolo 5 <i>(Disposizioni sull'attività dell'Agenzia e rapporti con l'autorità giudiziaria)</i>	
Scheda di lettura.....	33
Articolo 6 <i>(Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e al codice penale)</i>	
Scheda di lettura.....	71
Articolo 7 <i>(Disposizione transitoria)</i>	
Scheda di lettura.....	73
Articolo 8 <i>(Rappresentanza in giudizio)</i>	
Scheda di lettura.....	79
Articolo 9 <i>(Foro esclusivo)</i>	
Scheda di lettura.....	81
Articolo 10 <i>(Disposizioni finanziarie)</i>	
Scheda di lettura.....	83

TESTO A FRONTE.....	85
---------------------	----

Articolo 5

(Disposizioni sull'attività dell'Agenzia e rapporti con l'autorità giudiziaria)

Comma 1, lett. 0a).....	87
Comma 1, lett. a).....	97
Comma 1, lett. b)	107
Comma 1, lett. c).....	111
Comma 1, lett. d)	115
Comma 1, lett. e).....	119
Comma 1, lett. f).....	123
Comma 1, lett. g)	139
Comma 2.....	145

Articolo 6

(Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e al codice penale)

Comma 1	155
Comma 2.....	157

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1

(Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. È istituita l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di seguito denominata: «Agenzia».

1.*Identico.*

2. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile, ha la sede principale in Reggio Calabria ed è posta sotto la vigilanza del Ministro dell'interno.

2.*Identico.*

3. All'Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti:

3.*Identico:*

a) acquisizione dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di cui all'articolo 2-*duodecies*, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575; acquisizione delle informazioni relative allo stato dei procedimenti di sequestro e confisca; verifica dello stato dei beni nei medesimi procedimenti; accertamento della consistenza, della destinazione e dell'utilizzo dei beni; programmazione dell'assegnazione e della destinazione dei beni confiscati; analisi dei dati acquisiti, nonché delle criticità relative alla fase di assegnazione e destinazione;

a) acquisizione dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata **nel corso dei procedimenti penali e di prevenzione**; acquisizione delle informazioni relative allo stato dei procedimenti di sequestro e confisca; verifica dello stato dei beni nei medesimi procedimenti; accertamento della consistenza, della destinazione e dell'utilizzo dei beni; programmazione dell'assegnazione e della destinazione dei beni confiscati; analisi dei dati acquisiti, nonché delle criticità relative alla fase di assegnazione e destinazione;

b) amministrazione e custodia dei

b) **coadiuva l'autorità giudiziaria**

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

beni sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;

nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;

c) amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, in relazione ai quali si applica l'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni;

c) coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati, anche ai sensi dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n.306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, e amministra i beni a decorrere dalla conclusione dell'udienza preliminare;

d) amministrazione e destinazione dei beni confiscati in esito del procedimento di prevenzione di cui alla citata legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;

d)identica;

e) amministrazione e destinazione dei beni confiscati in esito al procedimento penale per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, in relazione ai quali si applica l'articolo 12-*sexies* del decreto-legge n. 306 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 356 del 1992, e successive modificazioni;

e) amministrazione e destinazione dei beni confiscati, anche ai sensi dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, in esito ai procedimenti penali per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale;

f) adozione di iniziative e di provvedimenti necessari per la tempestiva assegnazione e destinazione dei beni confiscati, anche attraverso la nomina, ove necessario, di commissari

f)identica.

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

ad acta.

3-bis. L’Agenzia è sottoposta al controllo della Corte dei conti ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.

L’articolo in esame, al **comma 1**, istituisce l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Ai sensi del **comma 2**, l’Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile.

L’Agenzia ha sede principale a Reggio Calabria.

Essa è posta sotto la vigilanza del Ministro dell’interno.

Lo strumento delle agenzie pubbliche, generalizzato dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300¹ ed ispirato a modelli privatistici sulla base di criteri di efficacia e di efficienza, risponde all’esigenza di svolgere le attività di carattere tecnico dei dicasteri. Molte delle Agenzie presenti nel nostro ordinamento hanno personalità giuridica ed agiscono, pertanto, *jure proprio*; altre, al contrario, operano quali organi dell’amministrazione di riferimento. A differenza delle autorità amministrative indipendenti (*authorities*), le Agenzie sono soggette al controllo governativo e non godono di totale autonomia dall’Esecutivo tanto che i vertici (direttori generali) vengono individuati dai Ministri e nominati con D.P.R., previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Rispetto ai dipartimenti ministeriali, pertanto, tali istituti godono di una maggiore autonomia ma non tanto da porli in una posizione di terzietà rispetto al Governo. La loro posizione di separatezza, per dirla con la dottrina dominante, appare, più che altro, giustificata dalla natura prevalentemente tecnica delle funzioni svolte (funzioni operative strumentali all’amministrazione statale) e non, come per le *authorities*, da funzioni tutorie e di garanzia che postulino una posizione *super partes*.

Il comma 3, al quale la Camera dei deputati ha apportato significative modifiche, individua le competenze dell’Agenzia.

¹ "Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59".

Il testo originario del decreto-legge prevede che l'Agenzia si occupi del bene in tutte le fasi che, dal momento del sequestro, conducono alla eventuale confisca, alla destinazione, all'assegnazione e all'eventuale vendita.

In altri termini, esso ha concentrato nell'Agenzia i compiti precedentemente svolti da una pluralità di soggetti diversi: amministratori nominati dal tribunale, Prefetto, Commissario straordinario, Demanio (fatta salva la possibilità per l'Agenzia di collaborare con i soggetti suddetti, ai sensi degli artt. 3, comma 3, e 4, commi 3 e 4, del provvedimento in esame).

In particolare, esso ha attribuito all'Agenzia l'amministrazione e la custodia dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti di prevenzione di cui alla legge 575/1965 e nel corso di procedimenti penali per delitti di criminalità organizzata; l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati nei medesimi procedimenti; nonché l'adozione dei provvedimenti relativi all'assegnazione, destinazione o vendita dei beni confiscati.

La relazione illustrativa spiega in questi termini la concentrazione in capo all'Agenzia delle varie fasi: *"Il provvedimento d'urgenza è finalizzato ad assicurare anche l'unitarietà degli interventi e, soprattutto, a programmare, già durante la fase dell'amministrazione giudiziaria, la destinazione finale dei beni sequestrati, con immediatezza rispetto al provvedimento definitivo di confisca. La legislazione vigente, infatti, prevedendo due distinte fasi di amministrazione dei beni, rimesse, la prima, all'autorità giudiziaria fino alla confisca e all'Agenzia del demanio, per la fase successiva della destinazione per finalità istituzionali e di utilità sociale, si è rivelata l'ostacolo più grave ad una rapida ed efficace destinazione dei beni. Il provvedimento di urgenza conferisce alla sola Agenzia la duplice qualità di amministratore giudiziario e di soggetto titolare della potestà di destinazione dei beni"*.

Nel corso dell'esame alla Camera, è emersa l'esigenza di non sottrarre all'autorità giudiziaria l'amministrazione e la custodia, per il tramite dell'amministratore giudiziario nominato dal tribunale, dei beni sequestrati.

E' stato infatti osservato che l'iniziale fase del sequestro è caratterizzata da un elevato tasso di dinamicità, che richiede una stretta collaborazione tra amministratore e autorità giudiziaria e un costante scambio di informazioni tra i due che l'interposizione dello "schermo" rappresentato dall'Agenzia avrebbe potuto rallentare. E' stato inoltre sottolineato che l'attribuzione della gestione dei beni sequestrati all'Agenzia avrebbe potuto compromettere i diritti dei terzi sui beni stessi, in primo luogo quelli del proprietario.

Si è dunque introdotto un regime differenziato, in virtù del quale:

- per quanto riguarda i procedimenti di prevenzione, l'amministrazione e la custodia dei beni sequestrati sono conservate all'amministratore, sotto la direzione dell'autorità giudiziaria. In tale fase, l'Agenzia si limita a coadiuvare l'autorità giudiziaria. Dal momento in cui viene adottato un provvedimento di confisca, anche non definitivo, l'amministrazione passa invece all'Agenzia, che dovrà occuparsi anche della destinazione del bene;

- per quanto riguarda i procedimenti penali per i delitti di criminalità organizzata, l'autorità giudiziaria conserva l'amministrazione e la custodia dei beni sequestrati fino alla conclusione dell'udienza preliminare. A decorrere da quel momento, l'amministrazione passa all'Agenzia, così come spettano all'Agenzia i compiti di amministrazione e destinazione dei beni confiscati.

Acquisizione di dati e informazioni

Entrando più nel dettaglio della disposizione in esame, la **lettera a)** attribuisce all'Agenzia i seguenti compiti:

(1) acquisizione dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, nonché delle informazioni relative allo stato dei procedimenti di sequestro e confisca.

La formulazione originaria della disposizione in esame circoscrive l'attività di acquisizione dei dati a quanto previsto dall'art. 2-*duodecies*, comma 4, della legge 575/1965.

L'art. 2-*duodecies*, comma 4, della legge 575/1965 prevedeva, prima dell'entrata in vigore del decreto-legge in esame, che con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, dell'interno e della difesa, fossero adottate norme regolamentari per disciplinare la raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati, dei dati concernenti lo stato del procedimento per il sequestro o la confisca e dei dati concernenti la consistenza, la destinazione e la utilizzazione dei beni sequestrati o confiscati. Il Governo trasmette ogni sei mesi al Parlamento una relazione concernente i dati suddetti.

Sulla base di tale disposizione, con D.M. 24 febbraio 1997, n. 73 è stato adottato il "*Regolamento recante disciplina della raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati*", il quale prevede che i dati vengano raccolti presso le cancellerie e le segreterie degli uffici giudiziari interessati; gli uffici del registro, la Direzione centrale del demanio e gli uffici del territorio; le prefetture; le questure; i comuni e affluiscano al Ministero della giustizia - Direzione generale degli affari penali, il quale provvede al trattamento dei dati nell'ambito di un apposito archivio.

La Camera dei deputati ha eliminato il riferimento alla legge 575/1965, prevedendo pertanto che l'attività di acquisizione dei dati riguardi tutti i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, nel corso di qualsiasi procedimento penale e di prevenzione.

La *ratio* di tale modifica sembrerebbe essere dunque quella di far sì che l'Agenzia abbia un quadro completo di tutti i beni sequestrati o confiscati alla criminalità organizzata, indipendentemente dal tipo di sequestro o confisca che sia stato concretamente esperito dall'autorità giudiziaria.

A tal proposito, si segnala fin d'ora che l'art. 5, comma 1, lettera g), del decreto-legge in esame ha modificato il suddetto art. 2-*duodecies*, comma 4, della legge 575/1965, prevedendo che il decreto ivi previsto (v. *supra*) debba disporre la trasmissione dei dati anche all'Agenzia.

Per i beni sequestrati e confiscati ai sensi della legge 575/1965, si avrà dunque, un doppio flusso di dati:

- il primo verso il Ministero della giustizia, sulla base del quale continuerà ad essere prodotta la relazione che il Governo già presenta al Parlamento ogni sei mesi (espressamente fatta salva dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge in esame);

- il secondo verso l'Agenzia (sempre ai sensi dell'art. 3, comma 1, del provvedimento in esame, il direttore dell'Agenzia riferisce periodicamente ai Ministri dell'interno e della giustizia e presenta una relazione semestrale sull'attività svolta dall'Agenzia).

L'art. 4, comma 1, lettera c), prevede inoltre che, con regolamento adottato su proposta del Ministro dell'interno siano disciplinati i flussi informativi necessari per l'esercizio dei compiti attribuiti all'Agenzia, nonché le modalità delle comunicazioni, tra l'Agenzia e l'Autorità giudiziaria.

(2) verificare lo stato dei beni nei medesimi procedimenti;

(3) accertare la consistenza, la destinazione e l'utilizzo dei beni;

(4) programmare l'assegnazione e la destinazione dei beni confiscati. La relazione illustrativa individua nella programmazione una delle finalità principali del decreto-legge 4/2010: *"Il provvedimento d'urgenza è finalizzato ad assicurare anche l'unitarietà degli interventi e, soprattutto, a programmare già durante la fase dell'amministrazione giudiziaria, la destinazione finale dei beni sequestrati, con immediatezza rispetto al provvedimento definitivo di confisca"*.

Ciò sembrava tradursi - nella formulazione originaria del decreto-legge in esame - nelle modifiche apportate all'art. 2-septies della legge 575/1965 (ad opera dell'art. 5, comma 1, lettera b), del decreto-legge) e cioè: i) nel fatto che la già prevista relazione particolareggiata al giudice delegato sullo stato e la consistenza dei beni sequestrati avrebbe dovuto dare conto anche del valore degli stessi e ii) nel fatto che una nuova previsione in base alla quale l'Agenzia dovesse adottare tutte le determinazioni necessarie al fine di assicurare la tempestiva destinazione dei beni confiscati e, a tal fine, richiedere alle competenti amministrazioni tutti i provvedimenti che si rendono necessari, fosse stata introdotta nel suddetto art. 2-septies, che riguarda invece una fase in cui i beni non sono stati ancora confiscati. Tali modifiche all'art. 2-septies sono state però soppresse nel corso dell'esame alla Camera, in conseguenza della posticipazione dell'intervento dell'Agenzia al momento successivo alla confisca di prevenzione.

Si veda ora il nuovo comma 5 dell'art. 2-sexies della legge 575/1965, come modificato dall'art. 5, comma 1, lettera a), del provvedimento in esame, ai sensi del quale l'Agenzia, durante la fase del sequestro, propone al tribunale l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o assegnazione.

(5) analizzare i dati acquisiti, nonché le criticità relative alla fase di assegnazione e destinazione. Secondo la relazione illustrativa, *"le conseguenti analisi sono importanti per assicurare la progressiva programmazione dell'assegnazione e della destinazione dei beni in vista della confisca"*.

Ruolo dell'Agenzia con riferimento ai beni sequestrati

La **lettera b)** (che nella formulazione originaria del decreto-legge stabilisce che l'Agenzia amministri e custodisca i beni sequestrati nel corso di un procedimento di prevenzione) **a seguito delle modifiche apportate dalla Camera** all'impianto del provvedimento prevede invece che l'Agenzia si limiti a coadiuvare l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni suddetti.

Le funzioni dell'Agenzia, in tale fase, sono disciplinate dall'art. 2-*sexies* della legge 575/1965, come modificata dall'art. 5, comma 1, lettera a), del provvedimento in esame. In particolare, come è già stato ricordato, il nuovo comma 5 dell'art. 2-*sexies* prevede che l'Agenzia proponga al tribunale l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o assegnazione. L'Agenzia può inoltre richiedere al tribunale la revoca o la modifica dei provvedimenti di amministrazione adottati dal giudice delegato quando ritenga che essi possano recare pregiudizio alla destinazione o assegnazione del bene.

Analogamente, la **lettera c)** prevede che l'Agenzia coadiuvi l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-*bis*, c.p.p.², ma che, a decorrere dalla conclusione dell'udienza preliminare, essa amministri direttamente tali beni.

Sul punto, si veda l'art. 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306³, come modificato dall'art. 5, comma 2, del provvedimento in esame.

Amministrazione e destinazione dei beni confiscati

Le **lettere d) ed e)** attribuiscono invece all'Agenzia il compito di amministrare e destinare i beni confiscati in esito ai procedimenti suddetti.

L'Agenzia dovrà inoltre adottare le iniziative e i provvedimenti necessari per la tempestiva assegnazione e destinazione dei beni confiscati, anche attraverso la nomina, ove necessario, di commissari *ad acta* (**lettera f)**).

² Si tratta dei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, sesto comma (associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli artt. 600, 601 e 602, nonché all'art. 12, comma 3-bis, del T.u. immigrazione), 416, realizzato allo scopo di commettere delitti in materia di contraffazione previsti dagli artt. 473 e 474, 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù), 601 (tratta di persone), 602 (Acquisto e alienazione di schiavi), 416-bis (Associazione di tipo mafioso) e 630 (Sequestro di persona a scopo di estorsione) c.p., per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'art. 74 del T.u. stupefacenti (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) e dall'art. 291-quater del T.u. in materia doganale (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri).

³ "*Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere*", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

Sul punto, si vedano l'art. 2-*decies* della legge 575/1965, come modificato dall'art. 5, comma 1, lettera e), del provvedimento in esame e l'art. 2-*undecies* della legge 575/1965, come modificato dall'art. 5, comma 1, lettera f), del provvedimento in esame.

Sebbene l'articolo in esame non ne faccia menzione, l'Agenzia è inoltre competente ad espletare le operazioni di vendita dei beni confiscati, secondo le nuove modalità di cui all'art. 2-*undecies* della legge 575/1965, come modificato dall'art. 5, comma 1, lettera f), del provvedimento in esame.

* * *

Il comma 3-*bis*, introdotto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, prevede espressamente che l'Agenzia è soggetta al controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio operato dalla Corte dei conti in via generale nei confronti di tutte le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 20/1994.

Articolo 2
(Organi dell'Agenzia)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Sono organi dell'Agenzia:

1. Sono organi dell'Agenzia **e restano in carica per quattro anni rinnovabili per una sola volta:**

a) il Direttore;

a)*identica;*

b) il Consiglio direttivo;

b)*identica;*

c) il Collegio dei revisori.

c)*identica.*

2. Il Direttore, scelto tra i prefetti, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ed è collocato in posizione di fuori ruolo.

2. Il Direttore, scelto tra i prefetti, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ed è collocato **a disposizione ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n.345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n.410.**

Il posto corrispondente nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza viene reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo.

3. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Direttore dell'Agenzia ed è composto:

3.*Identico.*

a) da un rappresentante del Ministero dell'interno;

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

b) da un magistrato designato dal
Ministro della giustizia;

c) da un magistrato designato dal
Procuratore nazionale antimafia;

d) dal Direttore dell'Agazia del
demanio o da un suo delegato.

4. Il Ministro dell'interno propone al
Presidente del Consiglio dei Ministri il
decreto di nomina dei componenti del
Consiglio direttivo, designati ai sensi del
comma 3.

4.Identico.

5. Il collegio dei revisori, costituito
da tre componenti effettivi e da due
supplenti, è nominato con decreto del
Ministro dell'interno fra gli iscritti
all'albo ufficiale dei revisori dei conti.
Un componente effettivo e un
componente supplente sono designati dal
Ministro dell'economia e delle finanze.

5. Il collegio dei revisori, costituito
da tre componenti effettivi e da due
supplenti, è nominato con decreto del
Ministro dell'interno fra gli iscritti **nel
registro** dei revisori **contabili**. Un
componente effettivo e un componente
supplente sono designati dal Ministro
dell'economia e delle finanze.

6. I compensi degli organi sono
stabiliti con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e posti a
carico del bilancio dell'Agazia.

6.Identico.

Il **comma 1** dell'articolo in esame identifica, quali organi dell'Agazia, il
Direttore, il Consiglio direttivo ed il Collegio dei revisori.

**La Camera dei deputati ha introdotto un limite alla durata in carica dei
suddetti organi**, prevedendo che essi restino in carica per 4 anni, rinnovabili per
una sola volta.

Ai sensi del **comma 2** il Direttore, scelto tra i prefetti, viene nominato con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Mentre la formulazione originaria del decreto-legge in esame prevede che il Direttore sia collocato fuori ruolo e che il posto corrispondente nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza sia reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, **la Camera dei deputati ha previsto che egli sia collocato a disposizione**, ai sensi dell'art. 3-*bis* del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345⁴.

Il comma 1 della disposizione richiamata prevede che per le esigenze connesse allo svolgimento dei compiti allora affidati all'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa dalla vigente normativa e per quelle connesse all'attuazione del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, su proposta del Ministro dell'interno, un'aliquota di prefetti, nel limite massimo del 15% della dotazione organica, può essere collocata a disposizione, oltre a quella stabilita dall'art. 237 del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e in deroga ai limiti temporali ivi previsti.

Il **comma 3** disciplina il Consiglio direttivo, composto di 5 membri:

- il Direttore dell'Agenzia, che lo presiede;
- un rappresentante del Ministero dell'interno;
- un magistrato designato dal Ministro della giustizia;
- un magistrato designato dal Procuratore nazionale antimafia;
- il Direttore dell'Agenzia del demanio o da un suo delegato.

Il decreto di nomina dei componenti del Consiglio direttivo viene proposto, ai sensi del **comma 4**, dal Ministro dell'interno al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Come si apprende da un comunicato stampa del Consiglio dei ministri del 4 febbraio 2010, il Ministro dell'interno ha annunciato la nomina di Alberto Di Pace a direttore dell'Agenzia per beni sequestrati alla criminalità organizzata, e elencato gli altri componenti dell'Agenzia, nominati con D.P.C.M. firmato nella medesima data dal Presidente del Consiglio: il dott. Carlo Meloni, in rappresentanza del Ministero dell'interno, il dott. Luigi Birritteri, in rappresentanza del Ministero della giustizia, il dott. Alberto Cisterna, sostituto procuratore antimafia designato dal Procuratore nazionale antimafia, e il dott. Maurizio Prato, in rappresentanza del Ministero dell'economia.

Il collegio dei revisori, a norma del **comma 5**, nominato con decreto del Ministro dell'interno fra gli iscritti all'albo dei revisori contabili, è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti. Un componente effettivo e un componente supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze.

⁴ *"Disposizioni urgenti per il coordinamento delle attività informative e investigative nella lotta contro la criminalità organizzata"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410.

Il **comma 6**, infine, stabilisce che i compensi degli organi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e posti a carico del bilancio dell'Agenzia.

Articolo 3 *(Attribuzioni degli organi dell'Agenzia)*

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Il Direttore dell'Agenzia ne assume la rappresentanza legale, può nominare uno o più delegati, convoca il Consiglio direttivo e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute. Provvede, altresì, all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida fissate dal Consiglio direttivo in materia di amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati e presenta al Consiglio direttivo il bilancio preventivo e il conto consultivo. Il Direttore riferisce periodicamente ai Ministri dell'interno e della giustizia e presenta una relazione semestrale sull'attività svolta dall'Agenzia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2-duodecies, comma 4, ultimo periodo, della legge 31 maggio 1965, n. 575.

2. L'Agenzia provvede all'amministrazione dei beni **sequestrati** e confiscati e adotta i provvedimenti di destinazione dei beni confiscati per le prioritarie finalità istituzionali e sociali, secondo le modalità indicate dalla legge 31 maggio 1965, n.575, e successive modificazioni. Nelle ipotesi **eccezionali** previste dalle norme in materia di tutela ambientale e di sicurezza, ovvero quando il bene sia improduttivo, oggettivamente inutilizzabile, non destinabile o non alienabile, l'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, adotta, **altresì**, i provvedimenti di **vendita**, distruzione o

1. Il Direttore dell'Agenzia ne assume la rappresentanza legale, può nominare uno o più delegati **anche con poteri di rappresentanza**, convoca il Consiglio direttivo e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute. Provvede, altresì, all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida fissate dal Consiglio direttivo in materia di amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati e presenta al Consiglio direttivo il bilancio preventivo e il conto consultivo. Il Direttore riferisce periodicamente ai Ministri dell'interno e della giustizia e presenta una relazione semestrale sull'attività svolta dall'Agenzia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2-duodecies, comma 4, ultimo periodo, della legge 31 maggio 1965, n. 575.

2. L'Agenzia provvede all'amministrazione dei beni confiscati **anche in via non definitiva** e adotta i provvedimenti di destinazione dei beni confiscati per le prioritarie finalità istituzionali e sociali, secondo le modalità indicate dalla legge 31 maggio 1965, n.575, e successive modificazioni. Nelle ipotesi previste dalle norme in materia di tutela ambientale e di sicurezza, ovvero quando il bene sia improduttivo, oggettivamente inutilizzabile, non destinabile o non alienabile, l'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, adotta i

Testo del decreto-legge —————	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati —————
demolizione, secondo le modalità previste dalla medesima legge n. 575 del 1965.	provvedimenti di distruzione o di demolizione.
<p>3. L’Agenzia per le attività connesse all’amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica delle prefetture territorialmente competenti. In tali casi i prefetti costituiscono senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un nucleo di supporto cui possono partecipare anche rappresentanti di altre amministrazioni, enti o associazioni.</p>	<p>3. L’Agenzia per le attività connesse all’amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati anche in via non definitiva può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica delle prefetture territorialmente competenti. In tali casi i prefetti costituiscono senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un nucleo di supporto cui possono partecipare anche rappresentanti di altre amministrazioni, enti o associazioni.</p>
<p>4. L’Agenzia con delibera del Consiglio direttivo:</p> <p>a) adotta gli atti di indirizzo e le linee guida in materia di amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati;</p> <p>b) programma l’assegnazione e la destinazione dei beni in previsione della confisca;</p> <p>c) approva piani generali di destinazione dei beni confiscati;</p> <p>d) richiede la modifica della destinazione d’uso del bene confiscato, in funzione della valorizzazione dello stesso o del suo utilizzo per finalità istituzionali o sociali, anche in deroga agli strumenti urbanistici;</p> <p>e) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;</p> <p>f) verifica l’utilizzo dei beni, da parte</p>	<p>4.<i>Identico:</i></p> <p>a)<i>identica;</i></p> <p>b)<i>identica;</i></p> <p>c)<i>identica;</i></p> <p>d)<i>identica;</i></p> <p>e)<i>identica;</i></p> <p>f)<i>identica;</i></p>

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

dei privati e degli enti pubblici, conformemente ai provvedimenti di assegnazione e di destinazione;

g) revoca il provvedimento di assegnazione e destinazione nel caso di mancato o difforme utilizzo del bene rispetto alle finalità indicate;

h) sottoscrive convenzioni e protocolli con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali, ordini professionali, enti ed associazioni per le finalità del presente decreto;

i) provvede all'eventuale istituzione, in relazione a particolari esigenze, di sedi secondarie;

l) adotta un regolamento di organizzazione interna.

5. Alle riunioni del Consiglio direttivo possono essere chiamati a partecipare i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, dell'autorità giudiziaria, di enti ed associazioni di volta in volta interessati.

6. Il collegio dei revisori provvede:

a) al riscontro degli atti di gestione;

b) alla verifica del bilancio di previsione e del conto consuntivo, redigendo apposite relazioni;

c) alle verifiche di cassa con frequenza almeno trimestrale.

g) revoca il provvedimento di assegnazione e destinazione nel caso di mancato o difforme utilizzo del bene rispetto alle finalità indicate **nonché negli altri casi stabiliti dalla legge;**

h)identica;

i)identica;

l)identica.

5. Alle riunioni del Consiglio direttivo possono essere chiamati a partecipare i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, di enti e associazioni di volta in volta interessati **e l'autorità giudiziaria.**

6.Identico.

L'**articolo 3** definisce le attribuzioni degli organi dell'Agenzia.

Il **comma 1** specifica le competenze attribuite al Direttore dell'Agenzia, che:

- assume la rappresentanza legale dell'Agenzia;
- può nominare uno o più delegati (anche con poteri di rappresentanza, **secondo quanto previsto dalla Camera dei deputati**);
- convoca il Consiglio direttivo e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute;
- provvede all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida fissate dal Consiglio direttivo in materia di amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati;
- presenta al Consiglio direttivo il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- riferisce periodicamente ai Ministri dell'interno e della giustizia e presenta una relazione semestrale sull'attività svolta dall'Agenzia, fermo restando quanto previsto dall'art. 2-*duodecies*, comma 4, ultimo periodo, della legge 575/1965.

Il comma 4 dell'art. 2-*duodecies* della legge 575/1965, prevede che il Governo trasmetta ogni sei mesi al Parlamento una relazione riguardo ai dati relativi ai beni sequestrati o confiscati, i dati concernenti lo stato del procedimento per il sequestro o la confisca e i dati concernenti la consistenza, la destinazione e la utilizzazione dei beni sequestrati e confiscati.

Il **comma 2**, in via generale, assegna all'Agenzia il compito di provvedere all'amministrazione dei beni confiscati anche in via definitiva.

La Camera dei deputati ha eliminato il riferimento ai beni sequestrati, in quanto essa ha previsto che l'amministrazione dei beni sequestrati rimanga competenza dell'amministratore sotto la direzione dell'autorità giudiziaria (cfr. scheda di lettura relativa all'art. 1 del provvedimento in esame).

L'Agenzia adotta, altresì, i provvedimenti di destinazione dei beni confiscati verso le primarie finalità istituzionali e sociali, secondo le modalità indicate dalla già citata legge 575/1965.

L'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, adotta, nelle ipotesi previste dalle norme in materia di tutela ambientale e di sicurezza ovvero qualora un bene confiscato sia improduttivo, oggettivamente inutilizzabile, non destinabile o non alienabile, provvedimenti di distruzione o demolizione del medesimo bene.

La Camera dei deputati ha eliminato dal comma in esame il riferimento alla vendita dei beni confiscati (la nuova disciplina della vendita è contenuta nell'art. 2-*undecies* della legge 575/1965, come modificato dall'art. 5, comma 1, lettera f), del provvedimento in esame).

Il **comma 3** stabilisce che l'Agenzia, in merito alle attività connesse all'amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati anche in via non definitiva, può avvalersi delle prefetture territorialmente competenti, senza oneri per la finanza pubblica. In tali casi i prefetti costituiscono, sempre

senza oneri per la finanza pubblica, un nucleo di supporto cui possono partecipare anche rappresentanti di altre amministrazioni, enti o associazioni.

Ai sensi del **comma 4**, spetta all'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo:

- a) adottare gli atti di indirizzo e le linee guida in materia di amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati;
- b) programmare l'assegnazione e la destinazione dei beni in previsione della confisca;
- c) approvare piani generali di destinazione dei beni confiscati;
- d) richiedere la modifica della destinazione d'uso del bene confiscato, in funzione della valorizzazione dello stesso o del suo utilizzo per finalità istituzionali o sociali, anche in deroga agli strumenti urbanistici;
- e) approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- f) verificare l'utilizzo dei beni, da parte dei privati e degli enti pubblici, conformemente ai provvedimenti di assegnazione e di destinazione;
- g) revocare il provvedimento di assegnazione e destinazione nel caso di mancato o difforme utilizzo del bene rispetto alle finalità indicate e, **secondo quanto previsto dalla Camera dei deputati, negli altri casi stabiliti dalla legge**;
- h) sottoscrivere convenzioni e protocolli con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali, ordini professionali, enti ed associazioni per le finalità del presente decreto;
- i) provvedere all'eventuale istituzione, in relazione a particolari esigenze, di sedi secondarie;
- l) adottare un regolamento di organizzazione interna.

Il **comma 5, riformulato dalla Camera dei deputati**, autorizza l'Agenzia a chiamare l'autorità giudiziaria, nonché rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, di enti ed associazioni di volta in volta interessati, a partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo.

Ai sensi del **comma 6**, il collegio dei revisori provvede:

- a) al riscontro degli atti di gestione;
- b) alla verifica del bilancio di previsione e del conto consuntivo, redigendo apposite relazioni;
- c) alle verifiche di cassa con frequenza almeno trimestrale.

Articolo 4

(Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono disciplinati:

a) l'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia;

b) la contabilità finanziaria ed economico patrimoniale relativa alla gestione dell'Agenzia, assicurandone la separazione finanziaria e contabile dalle attività di amministrazione e custodia dei beni sequestrati e confiscati;

c) le comunicazioni, anche telematiche, tra l'Agenzia e l'Autorità giudiziaria, nonché i flussi informativi necessari per l'esercizio dei compiti attribuiti all'Agenzia, anche in relazione ai procedimenti penali e di prevenzione di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b), c), d) ed e), pendenti alla data di entrata in vigore del regolamento.

2. I rapporti tra l'Agenzia e Agenzia del demanio per l'amministrazione e la custodia dei beni confiscati, di cui

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono disciplinati, **entro il limite di spesa di cui all'articolo 10:**

a) *identica;*

b) *identica;*

c) **i flussi informativi necessari per l'esercizio dei compiti attribuiti all'Agenzia nonché le modalità delle comunicazioni, da effettuarsi per via telematica, tra l'Agenzia e l'autorità giudiziaria.**

2. **Ai fini dell'amministrazione e della** custodia dei beni confiscati di cui all'articolo 1, comma 3, lettere d) ed e), i

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

all'articolo 1, comma 3, lettere *d)* ed *e)*, sono disciplinati mediante apposita convenzione non onerosa.

rapporti tra l'Agenzia e l'Agenzia del demanio sono disciplinati mediante apposita convenzione non onerosa **avente ad oggetto, in particolare, la stima e la manutenzione dei beni custoditi, nonché l'avvalimento del personale dell'Agenzia del demanio.**

3. Successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento, ovvero, quando più di uno, dell'ultimo dei regolamenti di cui al comma 1, l'Agenzia per l'assolvimento dei suoi compiti può avvalersi di altre amministrazioni ovvero enti pubblici, ivi incluse le Agenzie fiscali, sulla base di apposite convenzioni non onerose.

3. Identico.

4. L'Agenzia è inserita nella Tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n.720, e successive modificazioni.

4. Identico.

L'articolo 4 disciplina l'organizzazione dell'Agenzia.

Il **comma 1** rimette ad uno o più regolamenti *ex art.* 17, comma 1, legge 400/1988⁵, adottati, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione:

a) l'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia;

b) la disciplina della contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale relativa alla gestione dell'Agenzia, assicurandone la separazione finanziaria e contabile dalle attività di amministrazione e custodia dei beni sequestrati e confiscati;

c) **a seguito della riformulazione della Camera dei deputati**, la disciplina dei flussi informativi necessari per l'esercizio dei compiti attribuiti all'Agenzia nonché delle modalità delle comunicazioni, da effettuarsi per via telematica, tra l'Agenzia e l'Autorità giudiziaria.

⁵ "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri".

La Camera dei deputati ha chiarito che anche il regolamento in questione è sottoposto al limite di spesa di cui all'art. 10 del provvedimento in esame.

Si ricorda, in breve, che, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 400/1988 i regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta. Successivamente l'atto, perfetto ma non ancora efficace, è sottoposto al controllo di legittimità della Corte dei conti, la quale provvede ad apporre il visto e la registrazione.

Per quanto concerne l'amministrazione e la custodia dei beni confiscati, il **comma 2** prevede che l'Agenzia stipuli un'apposita convenzione non onerosa con l'Agenzia del demanio.

La Camera ha precisato che tale convenzione deve avere ad oggetto, in particolare:

- la stima e la manutenzione dei beni custoditi, nonché
- l'avvalimento del personale dell'Agenzia del demanio.

Per l'assolvimento dei suoi compiti, l'Agenzia può inoltre avvalersi di altre amministrazioni ovvero enti pubblici, ivi incluse le Agenzie fiscali, stipulando apposite convenzioni non onerose (**comma 3**).

In virtù del **comma 4**, l'Agenzia viene ricompresa tra gli organismi pubblici ai quali si applica il sistema di tesoreria unica di cui alla Tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720⁶.

Più specificamente, si ricorda che la legge 720/1984 ha istituito il sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici elencando, alla Tabella A, gli istituti e le aziende di credito, tesorieri o cassieri degli enti e degli organismi pubblici che effettuano, nella qualità di organi di esecuzione degli enti e degli organismi suddetti, le operazioni di incasso e di pagamento a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Le entrate proprie dei predetti enti ed organismi, costituite da introiti tributari ed extratributari, per vendita di beni e servizi, per canoni, sovracanon e indennizzi, o da altri introiti provenienti dal settore privato, devono essere versate in contabilità speciale fruttifera presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Le altre entrate, comprese quelle provenienti da mutui, devono affluire in contabilità speciale infruttifera, nella quale devono altresì essere versate direttamente le assegnazioni, i contributi e quanto altro proveniente dal bilancio dello Stato. Le operazioni di pagamento sono addebitate in primo luogo alla contabilità speciale fruttifera, fino all'esaurimento dei relativi fondi.

⁶ "Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici".

Articolo 5

(Disposizioni sull'attività dell'Agenzia e rapporti con l'autorità giudiziaria)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Alla legge 31 maggio 1965, n.575,
sono apportate le seguenti modificazioni:

1.*Identico:*

0a) all'articolo 2-ter, quinto comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i beni immobili sequestrati in quota indivisa, o gravati da diritti reali di godimento o di garanzia, i titolari dei diritti stessi possono intervenire nel procedimento con le medesime modalità al fine dell'accertamento di tali diritti, nonché della loro buona fede e dell'inconsapevole affidamento nella loro acquisizione. Con la decisione di confisca, il tribunale può, con il consenso dell'amministrazione interessata, determinare la somma spettante per la liberazione degli immobili dai gravami ai soggetti per i quali siano state accertate le predette condizioni. Si applicano le disposizioni per gli indennizzi relativi alle espropriazioni per pubblica utilità. Le disposizioni di cui al terzo e quarto periodo trovano applicazione nei limiti delle risorse disponibili per tale finalità a legislazione vigente»;

a) all'articolo 2-sexies:

a) l'articolo 2-sexies è sostituito dal seguente:

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dagli articoli precedenti il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e affida all’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata l’amministrazione giudiziaria. L’Agenzia viene immessa nel possesso dei beni sequestrati, ove occorre, per mezzo della polizia giudiziaria. L’Agenzia ha il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all’amministrazione dei beni sequestrati anche nel corso dell’intero procedimento, anche al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni. Al fine di consentire la verifica dell’andamento dell’amministrazione l’Agenzia trasmette al tribunale periodiche relazioni.»;

2) al comma 2 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L’Agenzia può farsi coadiuvare, sotto la propria responsabilità, da tecnici o da altre persone retribuite.»;

«Art. 2-sexies. – 1. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dagli articoli precedenti il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e un amministratore.

2. L’amministratore è scelto tra gli iscritti nell’Albo nazionale degli amministratori giudiziari. L’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata promuove le intese con l’autorità giudiziaria per assicurare, attraverso criteri di trasparenza, la rotazione degli incarichi degli amministratori, la corrispondenza tra i profili professionali e i beni sequestrati, nonché la pubblicità dei compensi percepiti, secondo modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare emanato dal Ministro dell’interno e dal Ministro della giustizia.

Testo del decreto-legge

3) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L’Agenzia si avvale, ove possibile, di coadiutori ed esperti scelti tra gli iscritti nell’Albo nazionale degli amministratori giudiziari e non può avvalersi di persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, nè delle persone condannate ad una pena che importi l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione.»;

4) il comma 4 è abrogato;

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

3. Non possono essere nominate le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, né le persone condannate ad una pena che importi l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione. Le stesse persone non possono, altresì, svolgere le funzioni di ausiliario o di collaboratore dell’amministratore giudiziario.

4. Il giudice delegato può adottare, nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia, i provvedimenti indicati nell’articolo 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267, e successive modificazioni, quando ricorrano le condizioni ivi previste. Egli può altresì autorizzare l’amministratore a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altre persone retribuite.

5. Fino al decreto di confisca di primo grado l’Agenzia coadiuva l’amministratore giudiziario sotto la direzione del giudice delegato. A tal fine l’Agenzia propone al tribunale l’adozione di tutti i provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o assegnazione. L’Agenzia può chiedere al tribunale la revoca o la modifica dei provvedimenti di amministrazione adottati dal giudice delegato quando ritenga che essi possono recare pregiudizio alla destinazione o all’assegnazione del bene.

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

6. All’Agenzia sono comunicati per via telematica i provvedimenti di modifica o revoca del sequestro e quelli di autorizzazione al compimento di atti di amministrazione straordinaria.

7. Dopo il decreto di confisca di primo grado, l’amministrazione dei beni è conferita all’Agenzia, la quale può avvalersi di uno o più coadiutori. L’Agenzia comunica al tribunale il provvedimento di conferimento dell’incarico. L’incarico ha durata annuale, salvo che non intervenga revoca espressa, ed è rinnovabile tacitamente. L’incarico può essere conferito all’amministratore giudiziario designato dal tribunale. In caso di mancato conferimento dell’incarico all’amministratore già nominato, il tribunale provvede agli adempimenti di cui all’articolo 2-*octies* e all’approvazione di un conto provvisorio. L’Agenzia può farsi coadiuvare, sotto la propria responsabilità, da tecnici o da altre persone retribuite secondo le modalità previste per l’amministratore giudiziario.

8. L’amministratore viene immesso nel possesso dei beni sequestrati, ove occorre, per mezzo della polizia giudiziaria. L’amministratore ha il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all’amministrazione dei beni sequestrati anche nel corso dell’intero procedimento, anche al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni medesimi.

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

5) il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente: «4-bis. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende, l’Agenzia di cui al comma 1 si avvale preferibilmente di persone scelte nella sezione di esperti in gestione aziendale dell’Albo nazionale degli amministratori giudiziari. L’Agenzia deve presentare al tribunale, entro sei mesi dall’affidamento dell’amministrazione, una relazione particolareggiata sullo stato, **sul valore** e sulla consistenza dei beni aziendali sequestrati, nonché sullo stato dell’attività aziendale. Il tribunale, sentiti l’Agenzia e il pubblico ministero, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell’impresa, approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive di gestione dell’impresa.»;

6) al comma 4-*ter* le parole: «l’amministratore giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «l’Agenzia»;

7) al comma 4-*quinqies*, primo periodo, le parole: «con la nomina di un amministratore giudiziario» sono soppresse;

9. Entro sei mesi dal decreto di confisca di primo grado, al fine di facilitare le richieste di utilizzo da parte degli aventi diritto, l’Agenzia pubblica nel proprio sito *internet* l’elenco dei beni immobili oggetto del provvedimento.

10. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende, **costituite ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile, il tribunale nomina un amministratore giudiziario scelto** nella sezione di esperti in gestione aziendale dell’Albo nazionale degli amministratori giudiziari. **Egli** deve presentare al tribunale, entro sei mesi **dalla nomina**, una relazione particolareggiata sullo stato e sulla consistenza dei beni aziendali sequestrati, nonché sullo stato dell’attività aziendale. Il tribunale, sentiti **l’amministratore giudiziario** e il pubblico ministero, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell’impresa, approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive **per la** gestione dell’impresa.

11. L’amministratore, con la frequenza stabilita dal giudice delegato, presenta relazioni periodiche sull’amministrazione, che trasmette anche all’Agenzia.

12. L’amministratore giudiziario provvede agli atti di ordinaria amministrazione funzionali all’attività economica dell’azienda. Il giudice delegato, tenuto conto dell’attività economica svolta dall’azienda, della forza lavoro da essa occupata, della sua capacità produttiva e del suo

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

mercato di riferimento, può indicare il limite di valore entro il quale gli atti si ritengono di ordinaria amministrazione.

13. Si osservano per la gestione dell'azienda le disposizioni di cui all'articolo 2-octies, in quanto applicabili.

14. Le procedure esecutive, gli atti di pignoramento e i provvedimenti cautelari in corso da parte della società Equitalia Spa o di altri concessionari di riscossione pubblica sono sospesi nelle ipotesi di sequestro di aziende o società disposto ai sensi della presente legge con nomina di un amministratore giudiziario. È conseguentemente sospeso il decorso dei relativi termini di prescrizione.

15. Nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o società sequestrati, i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell'articolo 1253 del codice civile»;

b) all'articolo 2-septies:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata può stare in giudizio, contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fidejussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione anche a tutela dei diritti dei terzi, previo nulla osta del giudice delegato.»;

b) l'articolo 2-septies è sostituito dal seguente:

«Art. 2-septies. - 1. L'amministratore non può stare in giudizio, né contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fidejussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione anche a tutela dei diritti dei terzi senza autorizzazione scritta del giudice delegato. Nei casi in cui l'amministrazione è affidata all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

2) Il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L’Agenzia deve presentare al giudice delegato, entro tre mesi dall’affidamento, una relazione particolareggiata sullo stato, **sul valore** e sulla consistenza dei beni sequestrati e successivamente, con la frequenza stabilita dal giudice, una relazione periodica sull’amministrazione, esibendo, se richiesta, i documenti giustificativi; deve altresì segnalare al giudice delegato l’esistenza di altri beni, che potrebbero formare oggetto di sequestro, di cui sia venuta a conoscenza nel corso della gestione.»;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L’Agenzia adotta tutte le determinazioni necessarie al fine di assicurare la tempestiva destinazione dei beni confiscati. A tale fine richiede alle competenti amministrazioni tutti i provvedimenti che si rendono necessari, previa comunicazione al giudice delegato.»;

4) il comma 4 è abrogato;

c) all’articolo 2-*octies*:

1) al comma 1 le parole: «dall’amministratore» sono sostituite dalle seguenti: «dall’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione

dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, la stessa richiede al giudice delegato il nulla osta al compimento degli atti di cui al primo periodo.

2. **L’amministratore** deve presentare al giudice delegato **e all’Agenzia**, entro **un mese dalla nomina**, una relazione particolareggiata sullo stato e sulla consistenza dei beni sequestrati e successivamente, con la frequenza stabilita dal giudice, una relazione periodica sull’amministrazione, esibendo, se **richiesto**, i documenti giustificativi; deve altresì segnalare al giudice delegato l’esistenza di altri beni, che potrebbero formare oggetto di sequestro, di cui sia **venuto** a conoscenza nel corso della **sua** gestione.

3. **L’amministratore** deve **adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio e, in caso di inosservanza dei suoi doveri o di incapacità, può in ogni tempo essere revocato, previa audizione, dal tribunale, su proposta del giudice delegato o dell’Agenzia, o d’ufficio.**

4. **Nel caso di trasferimento fuori della residenza, all’amministratore spetta il trattamento previsto dalle disposizioni vigenti per il dirigente superiore»;**

c) l’articolo 2-*octies* è sostituito dal seguente:

«Art. 2-*octies*. – **1. Le spese necessarie o utili per la conservazione e l’amministrazione dei beni sono sostenute dall’amministratore o**

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata» e le parole: «da lui» sono sostituite dalle seguenti: «da essa»;

2) al comma 3 le parole: «all'amministratore» sono sostituite dalle seguenti: «all'Agenzia» e le parole: «da lui» sono sostituite dalle seguenti: «da _____ essa»;

3) al comma 4 le parole: «e del trattamento di cui al comma 4 dell'articolo 2-septies» sono soppresse;

4) al comma 5 la parola: «concede» è sostituita dalle seguenti: «dispone entro cinque giorni» e le parole: «dell'amministratore» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Agenzia»;

5) al comma 6 le parole: «all'amministratore» sono sostituite dalle seguenti: «all'Agenzia»;

6) al comma 7 le parole: «l'amministratore» sono sostituite dalle seguenti: «l'Agenzia»;

dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata mediante prelevamento dalle somme riscosse a qualunque titolo ovvero sequestrate o comunque nella disponibilità del procedimento.

2. Se dalla gestione dei beni sequestrati non è ricavabile denaro sufficiente per il pagamento delle spese di cui al comma 1, le stesse sono anticipate dallo Stato, con diritto al recupero nei confronti del titolare del bene in caso di revoca del sequestro.

3. Nel caso sia disposta la confisca dei beni, le somme per il pagamento dei compensi spettanti all'amministratore giudiziario o all'Agenzia, per il rimborso delle spese sostenute per i coadiutori e quelle di cui al comma 4 dell'articolo 2-septies sono inserite nel conto della gestione; qualora le disponibilità del predetto conto non siano sufficienti per provvedere al pagamento delle anzidette spese, le somme occorrenti sono anticipate, in tutto o in parte, dallo Stato, senza diritto a recupero. Se il sequestro è revocato, le somme suddette sono poste a carico dello Stato.

4. La determinazione dell'ammontare del compenso, la liquidazione dello stesso e del trattamento di cui al comma 4 dell'articolo 2-septies, nonché il rimborso delle spese di cui al comma 3 del presente articolo, sono disposti con decreto motivato del tribunale, su

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

relazione del giudice delegato, tenuto conto del valore commerciale del patrimonio amministrato, dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, della sollecitudine con la quale furono condotte le operazioni di amministrazione, delle tariffe professionali o locali e degli usi.

5. Le liquidazioni e i rimborsi di cui al comma 4 sono fatti prima della redazione del conto finale. In relazione alla durata dell'amministrazione e per gli altri giustificati motivi il tribunale concede, su richiesta dell'amministratore e sentito il giudice delegato, acconti sul compenso finale. Il tribunale dispone in merito agli adempimenti richiesti entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta.

6. I provvedimenti di liquidazione o di rimborso sono comunicati all'amministratore mediante avviso di deposito del decreto in cancelleria e all'Agenzia per via telematica.

7. Entro venti giorni dalla comunicazione dell'avviso, l'amministratore o l'Agenzia può proporre ricorso avverso il provvedimento che ha disposto la liquidazione o il rimborso. La corte d'appello decide sul ricorso in camera di consiglio, previa audizione del ricorrente, entro quindici giorni dal deposito del ricorso»;

d) all'articolo 2-nonies:

d)identico:

01) al comma 1, secondo periodo, le parole da: «del territorio» fino a: «nella provincia» sono sostituite dalle

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

seguenti: «dell’Agenzia del demanio competente per territorio in relazione al luogo»;

1) al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «nonché» sono inserite le seguenti: «all’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e», dopo la parola: «prefetto» sono inserite le seguenti: «territorialmente competente» e le parole «e al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno» sono soppresse;

1) *identico*;

2) il comma 2 è abrogato;

2) il comma 2 è **sostituito dal seguente:**

«2. Dopo la confisca, l’amministratore di cui all’articolo 2-sexies, se confermato, prosegue la propria attività sotto la direzione dell’Agenzia. L’amministratore può essere revocato in ogni tempo, ai sensi dell’articolo 2-septies, sino all’esaurimento delle operazioni di liquidazione, o sino a quando è data attuazione al provvedimento di cui al comma 1 dell’articolo 2-decies»;

3) al comma 3, le parole: «L’amministratore» sono sostituite dalle seguenti: «L’Agenzia»;

3) al comma 3, le parole: «L’amministratore» sono sostituite dalle seguenti: «L’Agenzia» e le parole: «del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «dell’Agenzia del demanio competente per territorio»;

e) all’articolo 2-decies:

e) *identico*:

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

1) *identico*:

«1. Ferma la competenza dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di cui agli articoli 2-nonies e 2-undecies della presente legge e 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n.306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.356, la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con provvedimento del direttore dell’Agenzia, previa delibera del Consiglio direttivo, sulla base della stima del valore risultante dalla relazione di cui all’articolo 2-septies, comma 2, della presente legge e da altri atti giudiziari, salvo che sia ritenuta necessaria dall’Agenzia una nuova stima.

«1. La destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con delibera del Consiglio direttivo dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, sulla base della stima del valore risultante dalla relazione di cui all’articolo 2-septies, comma 2, e da altri atti giudiziari, salvo che sia ritenuta necessaria dall’Agenzia una nuova stima.

2. L’Agenzia provvede entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 dell’articolo 2-nonies, prorogabili di ulteriori novanta giorni in caso di operazioni particolarmente complesse, all’adozione del provvedimento di destinazione. Anche prima dell’adozione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell’articolo 823 del codice civile.»;

2.*Identico*»;

2) il comma 3 è abrogato;

f)identico:

f) all’articolo 2-undecies:

1)*identico*;

1) al comma 1:

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1.1) nell'alinea, le parole: «L'amministratore» sono sostituite dalle seguenti: «L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata»;

1.2) alla lettera *b*), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Se la procedura di vendita è antieconomica l'Agenzia dispone la cessione gratuita o la distruzione del bene.»;

2) al comma 2, lettera *b*), dopo la parola: «trasferiti» sono inserite le seguenti: «con provvedimento dell'Agenzia» e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi.»;

2) al comma 2, la lettera *b*) è **sostituita dalla seguente:**

«*b*) trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti, che viene periodicamente aggiornato. L'elenco, reso pubblico con adeguate forme e in modo permanente, deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione. Gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso associazioni, possono amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti, ad

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n.266, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n.349, e successive modificazioni. La convenzione disciplina la durata, l'uso del bene, le modalità di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità del rinnovo. I beni non assegnati possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro e i relativi proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali. Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi»;

3) al comma 2, lettera c), in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi.»;

3)*identico*;

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

4) al comma 2-*bis* dopo le parole: «sono destinati» sono inserite le seguenti: «con provvedimento dell’Agenzia»;

4) il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

«2-bis. I beni di cui al comma 2, di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse ivi contemplate, sono destinati con provvedimento dell’Agenzia alla vendita, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile. L’avviso di vendita è pubblicato nel sito *internet* dell’Agenzia, e dell’avvenuta pubblicazione viene data altresì notizia nei siti *internet* dell’Agenzia del demanio e della prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia interessata. La vendita è effettuata per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima formulata ai sensi dell’articolo 2-*decies*, comma 1. Qualora, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di vendita, non pervengano all’Agenzia proposte di acquisto per il corrispettivo indicato al terzo periodo, il prezzo minimo della vendita non può, comunque, essere determinato in misura inferiore all’80 per cento del valore della suddetta stima. Fatto salvo il disposto dei commi 2-*ter* e 2-*quater* del presente articolo, la vendita è effettuata agli enti pubblici aventi tra le altre finalità istituzionali anche quella dell’investimento nel settore immobiliare, alle associazioni di categoria che assicurano maggiori garanzie e utilità per il perseguimento dell’interesse pubblico e alle fondazioni bancarie. I beni immobili acquistati non possono essere alienati, nemmeno parzialmente, per cinque

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

anni dalla data di trascrizione del contratto di vendita e quelli diversi dai fabbricati sono assoggettati alla stessa disciplina prevista per questi ultimi dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n.59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n.191. L'Agenzia richiede al prefetto della provincia interessata un parere obbligatorio, da esprimere sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, e ogni informazione utile affinché i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti ai quali furono confiscati, da soggetti altrimenti riconducibili alla criminalità organizzata ovvero utilizzando proventi di natura illecita»;

4-bis) al comma 2-quater, le parole: «Gli enti locali ove sono ubicati i beni destinati alla vendita ai sensi del comma 2-bis» sono sostituite dalle seguenti: «Gli enti territoriali» e le parole: «ai sensi del comma 4» sono soppresse;

5) al comma 3:

5) *identico*:

5.1) all'alinea, le parole: «e destinati» sono sostituite dalle seguenti: «e destinati, con provvedimento dell'Agenzia che ne disciplina le modalità operative»;

5.1) alla lettera a), dopo le parole: «all'affitto» sono inserite le seguenti: «con provvedimento dell'Agenzia» e le parole: «previa valutazione del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze,» sono soppresse;

5.1-bis) alla lettera a), le parole: «previa valutazione del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze,» sono soppresse;

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

5.2) alla lettera *b*), le parole: «del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «eseguita dall’Agenzia» e le parole: «da parte del Ministero delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «da parte dell’Agenzia»;

5.2) *identico*;

6) al primo periodo del comma *3-bis*:

6) *identico*;

6.1) le parole: «I beni mobili iscritti in pubblici registri» sono sostituite dalle seguenti: «I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri»;

6.2) dopo le parole: «essere affidati» sono inserite le seguenti: «all’Agenzia o»;

6-bis) il secondo periodo del comma 3-bis è soppresso;

7) al comma 4:

7) il comma 4 è abrogato;

7.1) dopo la parola: «provvede» è inserita la seguente: «l’Agenzia»;

7.2) le parole da: «previo parere» fino a «2-*decies*» sono soppresse;

7.3) le parole: «Il dirigente del competente ufficio dell’Agenzia del demanio» sono sostituite dalle seguenti: «L’Agenzia»;

8) al comma 6 le parole: «L’amministrazione delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «L’Agenzia»;

8) al comma 6, le parole: «L’amministrazione delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «L’Agenzia» e **le parole da: «del competente» fino a: «medesimo Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «dell’Agenzia del demanio competente per territorio»;**

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

g) all'articolo 2-*duodecies*, comma 4, le parole: «dei beni sequestrati e confiscati.» sono sostituite dalle seguenti: «dei beni sequestrati e confiscati, nonché la trasmissione dei medesimi dati all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.».

g)*identica.*

2. All'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n.306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.356, e successive modificazioni, il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente: «4-*bis*. Ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo, relativi ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, si applicano le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dagli articoli 2-*quater* e da 2-*sexies* a 2-*duodecies* della legge 31 maggio 1965, n.575, e successive modificazioni. Le medesime disposizioni si applicano, in quanto compatibili, anche ai casi di sequestro e confisca di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo per delitti diversi da quelli di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale. In tali casi il tribunale nomina un amministratore. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.».

2. All'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n.306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.356, e successive modificazioni, il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente: «4-*bis*. Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dagli articoli 2-*quater* e da 2-*sexies* a 2-*duodecies* della legge 31 maggio 1965, n.575, e successive modificazioni, **si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni, adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale. In tali casi l'Agenzia coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati sino al provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi.** Le medesime disposizioni si applicano, in quanto compatibili, anche ai casi di sequestro e confisca di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo per delitti diversi da quelli di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale. In tali casi il tribunale nomina un amministratore. Restano comunque salvi

Testo del decreto-legge
_____Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.».

L'**articolo 5** novella gli articoli *2-sexies-2-duodecies* della legge n. 565 del 1975, relativi al sequestro e alla confisca antimafia e l'articolo *12-sexies* del decreto-legge n. 306 del 1992 (convertito dalla legge n. 356 del 1992) che disciplina specifiche ipotesi di confisca penale obbligatoria.

Le misure di prevenzione patrimoniale antimafia

La legge n. 575 del 1965 reca disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere. A seguito delle novelle introdotte dalla legge n. 646 del 1982 (cd. legge Rognoni-La Torre), essa contiene anche la disciplina delle misure di prevenzione patrimoniali (*sequestro e confisca antimafia*). Sulla concreta gestione dei beni sottratti alla mafia ha successivamente inciso fortemente la normativa introdotta dalla legge n. 109 del 1996, con la finalità di una più razionale amministrazione dei beni confiscati ed una più puntuale destinazione degli stessi a fini istituzionali e sociali.

Da ultimo, sulla materia è intervenuto prima il decreto-legge n. 92 del 2008, che ha modificato gli stessi presupposti per l'applicazione della misura (sganciando il sequestro e la confisca antimafia dall'esistenza di un procedimento di applicazione di una misura di prevenzione personale e prevedendo la possibilità di disporre le misure di prevenzione patrimoniale anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione); quindi la legge cd. sicurezza n. 94 del 2009, che ha previsto l'applicabilità di tali misure indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta ed è intervenuta sulle modalità di esecuzione dei sequestri (prevedendo, con il nuovo art. 104 disp. att. cod. pen., modalità differenziate in relazione alla natura del bene per l'esecuzione del sequestro). Sul piano della gestione di tali beni, la legge sicurezza ha delegato il Governo all'istituzione dell'Albo degli amministratori giudiziari (avvenuta con il decreto legislativo n.14 del 2010) e previsto modalità di gestione dei beni aziendali ispirate anche ad un'esigenza di conservazione dei valori produttivi (in particolare, prevedendo la presentazione al tribunale di un programma per la prosecuzione dell'attività d'impresa, nonché la sospensione delle procedure esecutive, degli atti di pignoramento e dei provvedimenti cautelari in corso da parte di Equitalia s.p.a. o di altri concessionari di riscossione pubblica, l'esclusione dell'applicazione dei requisiti di ordine generale indicati dall'art. 38 del codice appalti per partecipare alle gare rispetto alle aziende o società oggetto di sequestro e confisca antimafia affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario).

Il sequestro e la confisca antimafia

Le misure di prevenzione patrimoniale consistono nel sequestro e nella confisca antimafia. Tali misure possono essere richieste e applicate disgiuntamente dalle misure di prevenzione personale e indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione. Possono inoltre essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione; nel caso la morte sopraggiunga nel corso del procedimento, esso prosegue nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa (art. 2-*bis*, comma 6-*bis*)

Il sequestro antimafia è un provvedimento di natura provvisoria e cautelare, che il tribunale (o, in via temporanea, il suo presidente) su richiesta del Procuratore della Repubblica, del direttore della Direzione investigativa antimafia o del questore o anche d'ufficio, può, in specifiche ipotesi, disporre sui beni della persona oggetto del procedimento di prevenzione personale: 1) quando il valore di tali beni risulta sproporzionato al reddito dichiarato o alla attività economica svolta; 2) quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

La misura - finalizzata ad anticipare e ad assicurare gli effetti della confisca, rispetto alla quale assume natura strumentale - ha come effetto la provvisoria perdita da parte del destinatario della disponibilità materiale del bene e la altrettanto provvisoria limitazione a compiere atti giuridici che abbiano ad oggetto il bene sequestrato (art. 2-*ter* della legge n. 575/1965). A richiesta del Procuratore della Repubblica, del direttore della Direzione investigativa antimafia, del questore o degli organi incaricati di svolgere ulteriori indagini, nei casi di particolare urgenza, il sequestro è disposto dal Presidente del tribunale con decreto motivato, ma il provvedimento perde efficacia se non è convalidato dal tribunale entro 10 giorni.

Le condizioni per poter disporre la misura, quindi, sono:

- la disponibilità del bene oggetto del sequestro in capo ad un soggetto candidato all'applicazione di una misura di prevenzione personale, in quanto indiziato di appartenere ad associazione mafiosa, camorristica o ad esse assimilabile;

- il valore sproporzionato dei beni rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica svolta, ovvero, in alternativa, la sussistenza di sufficienti indizi circa la provenienza illegittima dei beni⁷.

Ai sensi dell'art. 2-*bis*, comma 4 della legge n. 575/1965, il sequestro può anche essere disposto anticipatamente, su richiesta del procuratore della Repubblica, del direttore della DIA, o del questore, dal Presidente del tribunale prima della fissazione dell'udienza, quando vi sia concreto pericolo che i beni di cui si prevede debba essere disposta la confisca vengano dispersi, sottratti o alienati.

Il presidente del tribunale provvede con decreto motivato entro 5 giorni dalla richiesta, ma il sequestro eventualmente disposto perde efficacia se non convalidato dal tribunale entro 30 giorni dalla proposta. Analogo effetto consegue al respingimento della proposta di applicazione della misura di prevenzione ovvero alla dimostrazione della provenienza legittima dei beni o dal fatto che di essi l'indiziato non poteva disporre, direttamente o meno.

⁷ La legge n. 256/1993, novellando l'art. 2-*ter*, secondo comma della legge n. 575, ha ampliato l'operatività del sequestro di prevenzione, rendendo applicabile la misura anche in presenza di uno solo dei due presupposti principali (sperequazione tra tenore di vita e redditi dichiarati; sufficienti indizi sulla provenienza illecita dei beni).

La confisca antimafia consiste, invece, in un provvedimento di natura ablativa che comporta la devoluzione allo Stato dei beni (mobili, immobili, mobili registrati, crediti, ecc.) che ne costituiscono oggetto.

Essa ha ad oggetto i beni sequestrati dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza (art. 2-ter, 3° comma L. n. 575/1965). In sostituzione di quest'ultima misura, il tribunale può altresì imporre all'indiziato un'adeguata cauzione o idonee garanzie patrimoniali; tale cauzione, in caso di violazione degli obblighi o dei divieti derivanti dall'applicazione della misura di prevenzione, viene confiscata su provvedimento del tribunale (art. 3-bis).

I beni confiscati sono devoluti allo Stato e successivamente "destinati" al termine dello speciale procedimento previsto dalla legge n. 575 del 1965.

Il **comma 1** dell'articolo 5 modifica gli articoli 2-sexies-2-duodecies della legge n. 575 del 1965, in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati.

L'amministrazione dei beni sequestrati

L'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati in sede preventiva è attualmente disciplinata dagli artt. 2-sexies e seguenti della legge n. 575 del 1965.

Si riporta di seguito la disciplina su cui è intervenuto il decreto-legge n. 4 del 2010.

L'art. 2-sexies stabilisce che, nel disporre il sequestro, il tribunale provvede a nominare un giudice delegato alla procedura ed un amministratore.

Circa i requisiti per la nomina, il comma 3 dell'art. 2-sexies dispone che l'amministratore sia scelto tra gli iscritti nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari (da ultimo istituito con il già citato decreto legislativo n. 14 del 2010) ovvero nella ipotesi in cui il sequestro riguardi beni aziendali, tra coloro che abbiano svolto o svolgano funzioni di commissario per l'amministrazione di grandi aziende in crisi ai sensi del D.L. n. 26/1979 (L.n. 95/1979)⁸. Sono esclusi dalla nomina le persone oggetto delle misure patrimoniali, i parenti, gli affini, i conviventi o le persone interdette anche temporaneamente ai pubblici uffici o sottoposte a misure di prevenzione. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende, il Tribunale nomina un amministratore giudiziario scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari.

Le funzioni dell'amministratore sono specificate al comma 1 dell'art. 2-sexies e all'art. 2-septies; in particolare l'amministratore:

- *provvede alla custodia*, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati, anche nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione; la norma precisa che l'amministrazione non deve necessariamente avere finalità conservative, potendo essere anche diretta essere ad incrementare la redditività dei beni;

- *presenta al giudice delegato*, entro un mese dalla nomina, una relazione particolareggiata sullo stato e sulla consistenza dei beni sequestrati; successive relazioni sono svolte con la cadenza stabilita dal giudice;

⁸ Tale previsione va oggi riferita ai commissari giudiziari di cui al D.Lgs. n. 270 del 1999 (Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della L. 30 luglio 1998, n. 274).

- *segnala al giudice delegato* l'esistenza di altri beni di cui sia venuto a conoscenza e che potrebbero essere sequestrati.

Ai sensi dell'art. 2-*octies* della legge 575, le spese necessarie o utili per la conservazione e la gestione dei beni sono sostenute dall'amministratore mediante prelevamento dalle somme da essa riscosse a qualunque titolo ovvero sequestrate o comunque nella disponibilità del procedimento. Specifiche disposizioni sono dettate per il compenso ed i rimborsi spettanti all'amministratore.

Nel caso di aziende, l'amministratore deve presentare al tribunale, entro sei mesi dall'affidamento dell'amministrazione, una relazione particolareggiata sullo stato, sul valore e sulla consistenza dei beni aziendali sequestrati, nonché sullo stato dell'attività aziendale. Il tribunale, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'impresa, approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive di gestione dell'impresa. Il tribunale autorizza l'amministratore giudiziario al compimento degli atti di ordinaria amministrazione funzionali all'attività economica dell'azienda. Con finalità conservative dell'azienda, si prevede inoltre la sospensione delle procedure esecutive, degli atti di pignoramento e dei provvedimenti cautelari in corso da parte di Equitalia S.p.A. o di altri concessionari di riscossione pubblica, con conseguente sospensione della decorrenza dei relativi termini di prescrizione

Al giudice delegato sono affidate le seguenti funzioni:

- dirigere la attività dell'amministratore nella gestione dei beni sequestrati;
- autorizzare, per iscritto, il compimento di atti di straordinaria amministrazione (*es: mutui, transazioni, compromessi, fideiussioni, ipoteche, alienazioni di immobili*);
- autorizzare la concessione di un sussidio alimentare al titolare dei beni e alla sua famiglia (*cf. art. 47 RD n.267/1942*), qualora vengano a mancare i mezzi di sussistenza;
- autorizzare l'amministratore a farsi coadiuvare, sotto la propria responsabilità, da tecnici o personale retribuito;
- proporre al tribunale la revoca dell'amministratore in caso di inosservanza dei propri doveri o di incapacità;
- nel caso di aziende, indicare il limite di valore entro il quale gli atti si ritengono di ordinaria amministrazione.

Le **lettere a)-c)** modificano gli **articoli 2-*sexies-2-octies***, con la finalità di sostituire l'Agenzia nazionale all'attuale amministratore nei compiti di gestione dei beni sequestrati.

In base al nuovo comma 1 dell'articolo 2-*sexies*, infatti, il tribunale, con il provvedimento con cui viene disposto il sequestro, affida all'Agenzia l'amministrazione giudiziaria dei beni. Si segnala, inoltre, che attraverso la sostituzione integrale del comma 1, viene meno la previsione che attribuiva al presidente del tribunale la nomina del giudice delegato alla procedura e dell'amministratore nel caso di provvedimento emanato nel corso dell'istruzione per il reato di cui all'articolo 416-bis c.p. (*Associazione di tipo mafioso*).

Per quanto riguarda il ruolo dei soggetti iscritti all'Albo nazionale degli amministratori giudiziari, esso consiste nel coadiuvare l'Agenzia, allorché chiamati dalla medesima, nella gestione dei beni; nel caso di aziende (nuovo comma 3), l'Agenzia si avvale preferibilmente di persone scelte nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo (nuovo comma 4-*bis*).

Viene anche ridimensionato il ruolo del giudice delegato: non vengono riprodotti infatti i compiti di direzione rispetto all'attività dell'amministratore previsti dall'attuale comma 1, nè il potere di autorizzare l'utilizzo da parte dell'Agenzia di tecnici o altre persone retribuite (nuovo comma 2). Inoltre, nel caso di compimento di atti di straordinaria amministrazione da parte dell'Agenzia, all'autorizzazione scritta del giudice delegato si sostituisce il nulla osta del medesimo (nuovo comma 1 dell'art. 2-*septies*) e viene meno, a seguito della sostituzione integrale del comma 3 dell'articolo 2-*septies*, il potere di proporre al tribunale la revoca dell'amministratore (nonché il potere di quest'ultimo di disporre d'ufficio) attualmente prevista nel caso di inosservanza dei doveri o di incapacità dell'amministratore.

In relazione a tale aspetto, la relazione illustrativa spiega che "l'iniziativa è destinata, altresì, a liberare il giudice delegato da una serie di incombenze con effetti positivi anche sulla funzionalità degli uffici giudiziari, nonché a determinare consistenti risparmi nelle spese di gestione e di amministrazione finora sostenute".

All'Agenzia – immessa nel possesso dei beni sequestrati, ove occorre, per mezzo della polizia giudiziaria – vengono attribuiti i compiti attualmente spettanti all'amministratore di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati (nel corso dell'intero procedimento, anche al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni) (nuovo comma 1) nonché le funzioni attualmente assegnate all'amministratore nel caso di aziende (nuovi articoli 4-*bis* e 4-*ter*). Il nuovo comma 3 dell'articolo 2-*septies* attribuisce, in via generale, all'Agenzia il compito di adottare tutte le determinazioni necessarie al fine di assicurare la tempestiva destinazione dei beni confiscati e il potere, a tal fine, di richiedere alle competenti amministrazioni tutti i provvedimenti che si rendono necessari, previa comunicazione al giudice delegato.

Non muta la disciplina delle spese per la conservazione e amministrazione dei beni contenuta nell'articolo 2-*octies* (salvo, naturalmente, per la sostituzione del riferimento all'Agenzia a quello all'amministratore); per quanto riguarda i compensi, viene meno, invece, attraverso l'abrogazione dell'articolo 2-*septies*, comma 4, il riconoscimento del trattamento previsto per il dirigente superiore nell'ipotesi di trasferimento fuori della residenza dell'amministratore. Attraverso la modifica dell'articolo 2-*octies*, comma 5, inoltre si pone un termine di 5 giorni entro il quale il tribunale su richiesta dell'Agenzia e sentito il giudice delegato dispone acconti sul compenso finale.

Per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione dell'Agenzia:

- al fine di consentire la verifica dell'andamento dell'amministrazione, essa trasmette al tribunale periodiche relazioni (nuovo comma 1 dell'art. 2-*sexies*);
- viene aumentato da uno a tre mesi il termine entro il quale l'Agenzia deve presentare al giudice delegato la relazione particolareggiata e precisato che

tale relazione riguarda, oltre che lo stato e la consistenza, anche il valore dei beni sequestrati.

Le **lettere d)-f)** intervengono sull'amministrazione e destinazione dei beni confiscati, novellando gli articoli 2-*novies*-2-*undecies* della legge n. 575.

L'amministrazione e destinazione dei beni confiscati

Dopo l'emanazione del provvedimento di confisca, con cui i beni sono devoluti allo Stato, l'amministratore continua ad esercitare le proprie funzioni⁹ sotto la direzione non più del giudice delegato ma dell'Agenzia del territorio competente; l'opera dell'amministratore prosegue sino all'esaurimento delle operazioni di liquidazione ovvero sino all'attuazione del decreto con il quale il bene confiscato viene destinato (art. 2-*novies*, L 575/1965).

Con disposizione aggiunta al D.Lgs n. 300 del 1999 (art. 65) dal D.Lgs. n. 173 del 2003¹⁰, alla Agenzia del demanio è attribuita la gestione dei beni confiscati; l'articolo 2 dello statuto della medesima Agenzia individua, tra i compiti dell'ente, la gestione dei beni mobili e immobili e delle aziende confiscati alla criminalità organizzata, nonché dei veicoli sequestrati e confiscati.

La Corte dei conti, nella deliberazione 17/2005, ha evidenziato talune criticità legate in particolare ai tempi eccessivamente lunghi per emettere il decreto di destinazione, e, in numerosi casi, al mancato utilizzo del bene o perché non materialmente consegnato o per problematiche rilevate nelle fase giurisdizionale nonché a difficoltà nella gestione dei beni. La stessa Corte ha ribadito, inoltre, la necessità di completare il sistema di monitoraggio e di integrarlo con ulteriori dati finalizzati a rendere più agevole la gestione del bene.

Anche la Commissione parlamentare antimafia, nella relazione approvata all'unanimità nella XV legislatura nella seduta del 27 novembre 2007 (Doc. XXIII, n. 3), al termine di un'indagine conoscitiva sul sistema dei beni sequestrati, ha evidenziato la necessità di procedere a modifiche normative volte in particolare: alla creazione di una struttura centrale che si occupi della gestione e destinazione dei beni confiscati, in alternativa all'Agenzia del Demanio, al fine di gestire e rendere più celere il procedimento di destinazione dei beni; all'esplicita disciplina dei rapporti tra procedure di prevenzione e diritti di terzi in buona fede, al fine di prevenire i rischi derivanti da preconstituzioni di posizioni creditorie di comodo che consentano di aggirare gli esiti della misura di prevenzione; allo stanziamento di adeguate risorse costituite in apposito fondo per la gestione dei beni immobili e delle aziende confiscate alla criminalità, condotta con l'obiettivo della destinazione a fini sociali. La necessità

⁹ La gestione deve essere effettuata secondo le disposizioni della legge n. 1041/1971 (relativa alle gestioni fuori bilancio), secondo le norme che regolano l'amministrazione durante il sequestro e la confisca ed in base alle prescrizioni contenute nel DM Tesoro 27 marzo 1990: il principio cardine, comune a tali disposizioni, è quello della copertura delle spese con le risorse della gestione: Il rimborso e le anticipazioni di spese non coperte dalle risorse della gestione sono disposte dal dirigente dell'Agenzia del territorio, secondo le procedure delle aperture di credito sui fondi a propria disposizione.

¹⁰ D.Lgs 3 luglio 2003, n. 173, *Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della L. 6 luglio 2002, n. 137.*

dell'istituzione di un'apposita Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità "per assicurare la proficua gestione di tali beni e la restituzione delle ricchezze sottratte alla criminalità attraverso il loro effettivo, rapido riutilizzo sociale e istituzionale" è evidenziata nella relazione del Commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali¹¹.

L'art. 2-*decies* disciplina il *procedimento di adozione del provvedimento* che imprime la destinazione di beni immobili e beni aziendali confiscati gestiti dall'Agenzia. Tale destinazione è effettuata con provvedimento del prefetto dell'Ufficio territoriale del Governo ove si trovano i beni o ha sede l'azienda su proposta non vincolante del dirigente regionale dell'Agenzia del demanio, formulata entro 90 gg. dal ricevimento della comunicazione del provvedimento definitivo di confisca; il provvedimento è adottato sulla base della stima del valore dei beni, sentite le amministrazioni interessate nonché i soggetti cui è devoluta la gestione dei beni. Il provvedimento del prefetto è emanato entro 90 giorni dalla proposta prorogabili di ulteriori 90 giorni in caso di operazioni particolarmente complesse.

Il successivo articolo 2-*undecies* detta una disciplina differenziata della destinazione di tali beni, in relazione alla natura dei medesimi.

Esso è stata da ultimo modificato con l'articolo 2, comma 52 della legge n. 191 del 2009 (finanziaria 2010), che è in particolare intervenuto sulla destinazione dei beni immobili, in quali in particolare sono:

- mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse (salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso);

- trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali possono amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato, a cooperative sociali o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti, nonché alle associazioni ambientaliste riconosciute. Se entro un anno dal trasferimento l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, il prefetto nomina un commissario con poteri sostitutivi;

- trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, se confiscati per il reato di associazione finalizzata al traffico di droga; il comune può amministrare direttamente il bene oppure, preferibilmente, assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito ad associazioni, comunità o enti per il recupero di tossicodipendenti operanti nel territorio.

A seguito delle modifiche apportate dalla finanziaria:

- sono destinati alla vendita i beni immobili confiscati di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse sopra illustrate ed entro i termini previsti dall'articolo 2-*decies* (comma 2-bis);

¹¹ Disponibile, nella versione integrale, sul sito:
<http://www.beniconfiscati.gov.it/documentazione/relazioni/relazione-annuale-2009.aspx>

- il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia può costituire cooperative edilizie alle quali è riconosciuto il diritto di opzione prioritaria sull'acquisto dei suddetti beni (comma 2-ter);

- gli enti locali ove sono ubicati i suddetti beni possono esercitare la prelazione all'acquisto degli stessi. La disposizione rimette a un regolamento governativo la disciplina esecutiva di questa previsione consentendo comunque, anche nelle more dell'adozione del regolamento, che si proceda alla vendita ai sensi del comma 4 (v. infra) (comma 2-quater).

I beni aziendali sono invece mantenuti al patrimonio dello Stato e destinati:

- all'affitto, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività produttiva, a titolo oneroso a società e ad imprese pubbliche o private, ovvero a titolo gratuito, a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata;

- alla vendita, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;

- alla liquidazione, ove vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la liquidazione medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso.

Secondo quanto riportato nella sopra richiamata relazione 2009 del Commissario straordinario del Governo, al 30 giugno 2009:

- con riferimento agli immobili, su 8.933 beni confiscati 5.407 (pari al 60,5%) sono stati destinati. La maggior parte dei beni destinati (86%) è stata consegnata agli Enti locali per finalità sociali. Il restante 14% è stato mantenuto allo Stato per fini istituzionali.

- con riferimento alle aziende, su 1.185 aziende confiscate 388 (pari al 32,7%) sono state destinate. Solo l'11% delle aziende è stato destinato alla vendita o all'affitto. Il restante 89% è andato in liquidazione. Infatti 1 azienda su 3 risulta già in liquidazione o tecnicamente fallita prima della confisca definitiva e, quindi, precedentemente alla presa in consegna da parte dell'Agenzia del Demanio.

I beni mobili registrati sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia, anche per le esigenze di polizia giudiziaria, i quali ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia, ovvero possono essere affidati all'Agenzia o ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale

In tale contesto, si richiama anche la cd. manovra estiva per il 2009 (decreto-legge 112/2008) che ha previsto che le somme di denaro sequestrate nonché i proventi derivanti dai beni confiscati nell'ambito di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione antimafia affluiscono al cd. Fondo unico giustizia amministrato da Equitalia s.p.a.

Secondo i dati forniti dal Governo, le risorse del Fondo al 31 dicembre 2009 ammontavano a 1.549 milioni di euro (Cfr. comunicato del Consiglio dei ministri del 28 gennaio)..

La legge finanziaria 2010 ha inoltre specificamente previsto la destinazione delle somme ricavate dalla vendita dei beni immobili confiscati (al netto delle spese per la

gestione e la vendita) all'entrata del bilancio dello Stato, prevedendone l'afflusso al Fondo unico giustizia e la successiva riassegnazione:

- per il 50% al Ministero dell'Interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico;

- per il restante 50% al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali.

La stessa legge finanziaria ha inoltre previsto che alle operazioni di destinazione dei beni aziendali nonché alla vendita dei beni di cui al comma 2-bis, provveda il dirigente del competente ufficio del territorio dell'Agenzia del demanio, previo parere del Commissario straordinario per la gestione e destinazione dei beni confiscati. La disposizione ha confermato inoltre la possibilità di affidamento all'amministratore nominato dal giudice e il termine per procedere a tali operazioni. Il dirigente del competente ufficio dell'agenzia del demanio deve chiedere al prefetto della provincia interessata le informazioni utili affinché i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti cui furono confiscati o da soggetti comunque riconducibili alla criminalità organizzata.

Le modifiche all'articolo 2-*nonies* riguardano:

- l'introduzione dell'obbligo di comunicazione del provvedimento definitivo di confisca all'Agenzia e la corrispondente eliminazione dell'analogo obbligo attualmente previsto nei confronti del Dipartimento della pubblica sicurezza presso il Ministero dell'interno (comma 1);
- l'attribuzione dei poteri di gestione dei beni confiscati all'Agenzia (comma 3);
- attraverso l'abrogazione del comma 2, l'eliminazione della previsione del controllo del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, nonché della possibilità di revoca in ogni tempo dell'amministratore sino all'esaurimento delle operazioni di liquidazione o all'attuazione del provvedimento di destinazione.

A seguito dell'attribuzione di tali poteri all'Agenzia, viene modificato il comma 1 dell'articolo 2-*decies*, nella parte in cui si fa riferimento alla competenza dell'Agenzia del demanio.

In conseguenza di tale modifica, occorrerebbe valutare l'opportunità di modificare l'art. 65 del D.Lgs n. 300 del 1999 che prevede compiti di gestione dei beni confiscati da parte dell'Agenzia del demanio. Analogo problema si pone con riferimento al disposto dell'articolo 1, comma 213, della legge n. 296 del 2006.

Le ulteriori modifiche all'articolo 2-*decies* riguardano il *procedimento di adozione del provvedimento* che imprime la destinazione di beni immobili e beni aziendali confiscati gestiti dall'Agenzia.

In particolare:

- il provvedimento di destinazione, anziché dal prefetto, viene adottato dall’Agenzia, previa delibera del Consiglio direttivo;
- viene eliminata la proposta del dirigente regionale dell’Agenzia del demanio;
- viene eliminato l’obbligo di sentire le amministrazioni interessate nonché i soggetti cui è devoluta la gestione dei beni;
- ai fini della stima del valore dei beni, si tiene conto in primo luogo della relazione particolareggiata presentata dalla medesima agenzia al giudice delegato.

Sono invece confermati i termini per l’adozione del provvedimento (90 giorni dalla comunicazione del provvedimento di confisca, prorogabili di ulteriori 90 giorni per operazioni particolarmente complesse).

Le modifiche all’articolo 2-*undecies* riguardano la destinazione dei beni confiscati.

Esse operano in primo luogo la sostituzione del riferimento ai soggetti che attualmente intervengono nella gestione dei beni confiscati (amministratore; competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze; Ministero delle finanze; Agenzia del demanio) con quello all’Agenzia e precisano, con riferimento alle varie possibili destinazioni, la necessità di un provvedimento dell’Agenzia.

Si segnalano le ulteriori significative novità:

- nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e c), di trasferimento di beni immobili agli enti territoriali, se entro un anno l’ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, la previsione secondo la quale l’Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi;
- al comma 3-*bis* si prevede l’estensione anche ai beni mobili della disciplina dettata per i beni mobili registrati (affidamento dall’autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia, anche per le esigenze di polizia giudiziaria, i quali ne facciano richiesta per l’impiego in attività di polizia, ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale; si prevede anche la possibilità di affidare i medesimi beni alla stessa Agenzia).
- attraverso la novella al comma 4, si modifica ulteriormente la disciplina delle operazioni di destinazione dei beni aziendali e di vendita dei beni immobili di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per finalità di pubblico interesse, su cui è da ultimo intervenuta la legge finanziaria 2010 (vedi sopra); si prevede in particolare che a tali operazioni proceda l’Agenzia, la quale, come nel testo vigente, dovrà richiedere al prefetto della provincia interessata un parere obbligatorio, sentito il

Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, e ogni informazione utile affinché i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti ai quali furono confiscati ovvero da soggetti altrimenti riconducibili alla criminalità organizzata.

La **lettera g) del comma 1**, infine, novella l'articolo *2-duodecies*, comma 4, della legge n. 575 del 1965, integrando il contenuto del regolamento attualmente previsto per la disciplina della raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati, dei dati concernenti lo stato del procedimento per il sequestro o la confisca e dei dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni sequestrati e confiscati: si prevede che il regolamento disciplini anche la trasmissione dei medesimi dati all'Agenzia nazionale.

Tale regolamento è stato approvato con D.M. 24 febbraio 1997, n. 73.

Il **comma 2** modifica la disciplina della confisca in ipotesi particolari, di cui all'articolo *12-sexies* (vedi sopra) del decreto-legge n. 306 del 1992 (convertito dalla legge n. 356 del 1992), intervenendo in particolare sulla gestione dei beni sequestrati e confiscati (comma *4-bis*).

La confisca come misura di sicurezza patrimoniale

Alla confisca quale misura di prevenzione l'ordinamento giuridico affianca le ipotesi di confisca previste dal codice penale e dalle leggi speciali, dove la confisca ha natura di misura di sicurezza patrimoniale. Fra queste particolare rilievo ha quella prevista dall'art. *12-sexies* del D.L. n. 306/1992 (legge n. 356/1992) cd. decreto antimafia *Scotti-Martelli*, nel caso di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per determinati reati; la confisca in questa fattispecie ha ad oggetto il denaro, i beni o le altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. Tale disposizione, anch'essa modificata dal decreto-legge n. 92 del 2008 e dalla legge sicurezza, prevede inoltre la confisca per equivalente (comma *2-ter*): in caso di condanna per un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose nonché per un delitto di contrabbando aggravato, quando vi sia impossibilità di confiscare il denaro e beni di cui il condannato non può giustificare la provenienza, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità - per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato - delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona.

Con riferimento al profilo della gestione e destinazione dei beni, il comma *2-bis* richiama l'applicazione delle disposizioni degli articoli *2-novies*, *2-decies* e *2-undecies* (su cui sopra) della legge 31 maggio 1965, n. 575 (in materia di confisca antimafia) con riferimento alle ipotesi di confisca di beni per uno dei delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (Malversazione a

danno dello Stato), 316-ter (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato), 317 (Concussione), 318 (Corruzione per un atto d'ufficio), 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (Corruzione in atti giudiziari), 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 322 (Istigazione alla corruzione), 322-bis (Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri) e 325 (Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio) del codice penale. Il comma 2-*quater* estende tale disciplina ai casi di condanna o patteggiamento per taluno dei delitti previsti dagli articoli 629 (Estorsione), 630 (Sequestro di persona a scopo di estorsione), 648 (Ricettazione), esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis (Riciclaggio) e 648-ter (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) del codice penale, nonché dall'articolo 12-*quinqies* del medesimo decreto n. 306 del 1992 (Trasferimento fraudolento di valori) e dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del t.u. stupefacenti

Il comma 3 richiama l'applicazione per la gestione e la destinazione dei beni confiscati, in quanto compatibili, delle disposizioni contenute nel D.L. n. 230 del 1989 (convertito dalla legge n. 282 del 1989, che è intervenuto sulla legge n. 575 in materia di destinazione e amministrazione dei beni confiscati), e prevede la nomina da parte del giudice di un amministratore con il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni confiscati.

Il comma 4-*bis*, aggiunto dall'art. 24 della n. 45 del 2001, prevede in generale l'applicazione anche ai casi di confisca previsti dai commi da 1 a 4 del medesimo articolo delle disposizioni in materia di gestione e destinazione dei beni sequestrati o confiscati previste dagli articoli 2-*quater*, 2-*sexies*, 2-*septies*, 2-*octies*, 2-*nonies*, 2-*decies*, 2-*undecies* e 2-*duodecies* della legge n. 575 del 1965, facendo comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.

Con D.M. 24 luglio 2003, n. 263, è stato adottato il Regolamento recante disposizioni attuative degli articoli 19 e 24 della L. 13 febbraio 2001, n. 45.

La novella apportata dal decreto-legge in esame è volta a prevedere una disciplina differenziata in relazione alla natura del delitto:

- nel caso di procedimenti per delitti di cui all'art. 51, comma 3-*bis*, c.p.p. si applicano direttamente le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dai sopra commentati articoli 2-*quater* e da 2-*sexies* a 2-*duodecies* della n. 575 del 1965.

Si tratta dei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto comma (associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-*bis*, del t.u. immigrazione) 416, realizzato allo scopo di commettere delitti in materia di contraffazione previsti dagli articoli 473 e 474, 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù), 601 (tratta di persone), 602 (Acquisto e alienazione di schiavi), 416-*bis* (Associazione di tipo mafioso) e 630 (Sequestro di persona a scopo di estorsione) c.p., per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del t.u. stupefacenti (Associazione finalizzata al traffico illecito di

sostanze stupefacenti o psicotrope) e dall'articolo 291-quater del t.u. in materia doganale (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri).

- nei casi di sequestro e confisca per delitti diversi le stesse disposizioni si applicano nei limiti della compatibilità; in tali casi il tribunale nomina un amministratore.

Si tratta dei seguenti delitti, previsti dal comma 1, contemplati dalle seguenti disposizioni: 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (Malversazione a danno dello Stato), 316-ter (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato), 317 (Concussione), 318 (Corruzione per un atto d'ufficio), 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (Corruzione in atti giudiziari), 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 322 (Istigazione alla corruzione), 322-bis (Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri) e 325 (Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio), 517-ter (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale), 517-quater (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari), 629 (Estorsione), 644 (Usura), 644-bis (Usura impropria), 648 (Ricettazione), esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis (Riciclaggio) e 648-ter (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) del codice penale, art. 12-quinquies del medesimo decreto n. 306 del 1992 (Trasferimento fraudolento di valori) e articolo 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, del t.u. stupefacenti (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope).

Il comma 1 fa altresì riferimento ai delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale.

Il comma 2 contempla inoltre il reato di cui all'art. 295, secondo comma, del T.U. in materia doganale (fattispecie aggravate di contrabbando di tabacchi lavorati esteri).

Le modifiche introdotte nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati

Fra le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati si segnala innanzitutto un intervento sul quinto comma dell'articolo 2-ter della legge n. 575 del 1965 con il quale è stata introdotta una disciplina *ad hoc* – modellata su quella di carattere generale prevista dal medesimo quinto comma e concernente l'ipotesi che i beni oggetto del procedimento di prevenzione appartengano a terzi - in relazione ad una specifica categoria di terzi interessati al procedimento di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale. In particolare, si è previsto che per i beni immobili sequestrati in quota indivisa, o gravati da diritti reali di godimento o di garanzia, i titolari dei diritti stessi possono intervenire nel procedimento con le medesime modalità previste dal citato quinto comma (il che significa la possibilità dell'assistenza di un difensore, nonché quella di svolgere in camera di consiglio le proprie deduzioni e di chiedere l'acquisizione di ogni

elemento utile ai fini della decisione sulla confisca) al fine dell'accertamento di tali diritti, nonché della loro buona fede e dell'inconsapevole affidamento nella loro acquisizione. Ancora con riferimento a questa specifica ipotesi si è stabilito che, con la decisione di confisca, il tribunale può determinare la somma spettante per la liberazione degli immobili dai gravami ai soggetti per i quali siano state accertate le predette condizioni, prevedendosi altresì – ai fini in questione – l'applicabilità delle disposizioni per gli indennizzi relativi alle espropriazioni per pubblica utilità.

Di rilievo rispetto all'impostazione originaria del decreto-legge sono stati poi una serie di interventi modificativi che hanno ridefinito le modalità operative dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, nonché i rapporti fra questa e l'autorità giudiziaria. In particolare, con la riformulazione integrale degli articoli 2-*sexies*, 2-*septies* e 2-*octies* della legge n. 575 del 1965 e in correlazione con le modifiche apportate agli articoli 1 e 3 del decreto-legge medesimo, la Camera ha reintrodotto la previsione per cui, con il provvedimento con il quale viene disposto il sequestro previsto dagli articoli 2-*bis* e 2-*ter* della citata legge n. 575, il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e un amministratore – scelto tra gli iscritti nell'albo nazionale degli amministratori giudiziari - che ha il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati, anche al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni. Fino al decreto di confisca di primo grado l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata si limita a coadiuvare l'amministratore giudiziario sotto la direzione del giudice delegato. A tal fine l'Agenzia propone al tribunale l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o assegnazione e può chiedere al tribunale la revoca o la modifica dei provvedimenti di amministrazione adottati dal giudice delegato quando ritenga che essi possono recare pregiudizio alla destinazione o assegnazione del bene.

Per questo segmento procedurale la Camera ha così adottato una soluzione che – a prescindere da alcune modifiche ulteriori di carattere secondario che attengono sia alle modalità di scelta dell'amministratore, sia alle modalità di azione dello stesso - appare più vicina a quella vigente anteriormente all'entrata in vigore del decreto legge in esame, ridefinendo correlativamente nei termini sopra precisati il ruolo dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Dopo il decreto di confisca¹² di primo grado l'amministrazione dei beni è invece conferita all'Agenzia – riprendendo qui la Camera l'impostazione originaria del decreto legge - la quale può avvalersi di uno o più coadiutori.

¹² Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 3-*ter* della legge n. 575 del 1965, i provvedimenti con i quali viene disposta la confisca sono impugnabili a norma di quanto previsto dall'articolo 4 della legge n. 1423 del 1956 e che però tali provvedimenti diventano esecutivi solo con la definitività delle relative pronunce.

L'Agenzia comunica al tribunale il provvedimento di conferimento dell'incarico. L'incarico ha durata annuale, salvo non intervenga revoca espressa, ed è rinnovabile tacitamente. L'incarico può essere conferito all'amministratore giudiziario designato dal tribunale. L'Agenzia può farsi coadiuvare, sotto la propria responsabilità, da tecnici o da altre persone retribuite secondo le modalità previste per l'amministratore giudiziario. *Sembra opportuno evidenziare che, per i coadiutori dell'Agenzia nonché per le altre persone che potrebbero collaborare con gli stessi, non viene espressamente prevista l'applicabilità delle preclusioni che il comma 3 dell'articolo 2-sexies stabilisce per l'amministratore giudiziario e i suoi collaboratori e ciò diversamente da quanto originariamente disposto dal testo del decreto legge in esame.*

I successivi articoli 2-septies e 2-octies, nel testo proposto dalla Camera dei deputati, sviluppano coerentemente – con previsioni per lo più modellate su quelle già vigenti - l'impostazione fatta propria dall'altro ramo del Parlamento, disciplinando gli atti che l'amministratore può compiere solo previa autorizzazione del giudice delegato e che, dal momento in cui nell'amministrazione del bene subentra l'Agenzia, potranno da quest'ultima essere compiuti solo con il nulla osta del giudice delegato, stabilendo che l'amministratore deve presentare sia una relazione iniziale sullo stato e sulla consistenza dei beni sequestrati, sia una relazione periodica sull'andamento dell'amministrazione, prevedendo i presupposti e le modalità per l'eventuale revoca dell'amministratore, nonché regolando tutte le problematiche concernenti le spese per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati.

Anche le modifiche apportate con riferimento all'articolo 2-nonies della legge n. 575 del 1965 si risolvono essenzialmente in interventi di coordinamento conseguenti alla scelta di fondo di conservare, seppur solo con riferimento al segmento procedurale iniziale, la figura dell'amministratore giudiziario, mentre quelle relative all'articolo 2-decies ribadiscono nella sostanza la competenza dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata in materia di destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali oggetto di confisca.

Con riferimento all'articolo 2-undecies della legge n. 575 del 1965, ferme restando le altre modifiche apportate dal testo originario del decreto-legge, gli emendamenti approvati nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati hanno provveduto in primo luogo a riformulare integralmente la lettera b) del comma 2 del citato articolo 2-undecies inserendovi, tra l'altro, la previsione per cui – in caso di trasferimento agli enti territoriali dei beni immobili confiscati – gli enti medesimi sono tenuti a formare un apposito elenco dei beni ad essi trasferiti, che viene periodicamente aggiornato e reso pubblico con adeguate forme e in modo permanente. L'elenco deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni, nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto, la durata dell'atto di concessione. E' stato inoltre espressamente prevista la possibilità per gli enti territoriali di amministrare i beni ad essi trasferiti anche consorziandosi ovvero

mediante associazioni. Per quanto riguarda invece l'ipotesi alternativa - già prevista dalla lettera b) in questione - dell'assegnazione a titolo gratuito dei beni confiscati ai terzi indicati nella disposizione considerata, è stato stabilito che ciò debba avvenire sulla base di un'apposita convenzione che dovrà disciplinare la durata, l'uso del bene, le modalità di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità del rinnovo. Infine, per l'ipotesi di non assegnazione a titolo gratuito del bene secondo le modalità testè esposte, è stata introdotta una previsione che consente che i beni non assegnati possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro i cui proventi devono però essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali.

Sempre relativamente all'articolo 2-undecies della legge 575 del 1965, la Camera ha altresì integralmente riformulato il comma 2-bis di tale articolo introducendo una dettagliata disciplina delle modalità di vendita dei beni confiscati di cui al comma 2 dei quali non sia stato possibile effettuare la destinazione o il trasferimento ai sensi del medesimo comma 2. Si è così previsto che i beni in questione siano destinati alla vendita con provvedimento dell'Agenzia osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile. L'avviso di vendita è pubblicato nel sito dell'Agenzia, e dell'avvenuta pubblicazione viene data, altresì, notizia nei siti dell'Agenzia del demanio e della prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia interessata. La vendita è effettuata per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima formulata ai sensi dell'articolo 2-decies, comma 1. Qualora, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di vendita, non pervengano all'Agenzia proposte di acquisto per il corrispettivo sopraindicato, il prezzo minimo della vendita non può, comunque, essere determinato in misura inferiore all'80 per cento del valore della suddetta stima. Fatto salvo il disposto dei commi 2-ter e 2-quater, la vendita è effettuata agli enti pubblici aventi tra le altre finalità istituzionali anche quella dell'investimento nel settore immobiliare, alle associazioni di categoria che assicurano maggiori garanzie ed utilità per il perseguimento dell'interesse pubblico e alle fondazioni bancarie. Sono poi previsti limiti temporali all'ulteriore alienazione dei beni in questione, nonché l'applicazione anche agli immobili diversi dai fabbricati degli obblighi di comunicazione previsti per questi ultimi dall'articolo 12 del decreto legge n. 59 del 1978. Viene poi inserita nel nuovo testo proposto per il citato comma 2-bis la previsione relativa al parere obbligatorio del prefetto della provincia interessata, previsione già collocata nel comma 4 dell'articolo 2-undecies di cui viene correlativamente disposta l'abrogazione.

Ancora con riferimento all'articolo 2-undecies si ritiene utile segnalare l'opportunità di un ulteriore approfondimento sia sul disposto della lettera c) del comma 1 - laddove la stessa continua a contenere un riferimento al dirigente dell'ufficio del territorio del Ministero delle finanze - sia sul disposto dell'ultimo periodo del comma 6, che contiene un analogo riferimento. Si tratta infatti di previsioni che sembrerebbero richiedere interventi di coordinamento conformi a quelli effettuati dal decreto-legge in conversione su altre previsioni del citato

articolo 2-undecies (come, ad esempio, quelli relativi al comma 1, lettera b), ovvero al comma 3, lettera a)).

Da ultimo la Camera è intervenuta sul comma 2 dell'articolo 5 riformulando il primo periodo del nuovo testo del comma 4-*bis* dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge n. 306 del 1992 introdotto dal decreto-legge in esame. In particolare, la Camera ha previsto che le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dagli articoli 2-*quater* e da 2-*sexies* a 2-*duodecimes* della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 4 del citato articolo 12-*sexies*, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni, adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale. In tali casi l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati sino al provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi. Gli ultimi due periodo del nuovo testo del comma 4-*bis* dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge n. 306 del 1992 sono invece rimasti invariati rispetto a quanto previsto nella formulazione originaria del decreto legge in esame, prevedendo l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni della legge n.575 del 1965 sopra richiamate ai casi di sequestro e confisca previsti dal già citato articolo 12-*sexies* relativi a delitti diversi da quelli previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis* del codice di procedura penale. In tali ultime ipotesi è prevista la nomina di un amministratore da parte del tribunale.

*Con riferimento alla nuova formulazione proposta per il comma 4-*bis* dell'articolo 12-*sexies* del decreto legge n.306 del 1992, parrebbe opportuno richiamare l'attenzione su alcuni profili forse meritevoli di ulteriore approfondimento.*

*In primo luogo, con riferimento ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis* del codice di procedura penale, tale formulazione stabilisce che l'Agenzia subentri nell'amministrazione dei beni sequestrati successivamente all'adozione del "provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare" facendo così riferimento ai provvedimenti indicati nel comma 1 dell'articolo 424 del codice medesimo e disciplinati dai successivi articoli 425 e 429, cioè la sentenza di non luogo a procedere ovvero il decreto che dispone il giudizio. Peraltro, poiché nell'attuale assetto del codice di procedura penale l'udienza preliminare rappresenta una fase processuale non necessariamente ricorrente - in particolare l'udienza preliminare non è prevista nei procedimenti speciali di cui al libro VI del codice ovvero nel procedimento a citazione diretta previsto dal titolo II del libro VIII - ne consegue che in queste ipotesi, mancando l'udienza preliminare e il provvedimento conclusivo della stessa, risulterebbe impossibile, quantomeno sulla base della lettera della disposizione considerata, individuare il momento in cui l'Agenzia deve subentrare nell'amministrazione dei beni sequestrati. Un approfondimento sul punto in questione sembrerebbe quindi*

auspicabile al fine di valutarne le implicazioni sul piano interpretativo e applicativo.

Più in generale si segnala l'opportunità di valutare se le modifiche apportate al comma 4-bis dell'articolo 12-sexies del decreto-legge n.306 del 1992 dal decreto-legge in esame – sia nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla Camera dei deputati sia in quello originariamente emanato - non possano comportare alcuni problemi di coordinamento con il conseguente rischio di incertezze in fase applicativa, essendo rimasta immutata la vigente formulazione del comma 3 del citato articolo 12-sexies. Quest'ultimo, dopo aver fatto salvo quanto previsto dagli articoli 100 e 101 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990¹³, stabilisce che per la gestione e la destinazione dei beni confiscati a norma dei commi 1 e 2 del medesimo articolo 12-sexies si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel decreto-legge n. 230 del 1989¹⁴, stabilendo espressamente poi che il giudice, con la sentenza di condanna o con quella prevista dall'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, nomina un amministratore con il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni confiscati. Tale disposizione, trovando applicazione in ordine ai beni confiscati a norma dei commi 1 e 2 dell'articolo 12-sexies – e cioè in ordine a beni confiscati per una serie di reati che include i reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis del codice di procedura penale – continua quindi a prevedere in relazione a questi la nomina di un amministratore cui affidare il compito della custodia, della conservazione e dell'amministrazione dei beni confiscati, mentre il successivo comma 4-bis affida – come si è visto - l'amministrazione di questi stessi beni all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. In conclusione parrebbe, ad una prima lettura, che il comma 3 dell'articolo 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992 risulti incompatibile con la disciplina recata dal successivo comma 4-bis del medesimo articolo 12-sexies come riformulato dal decreto-legge in esame. Sul piano interpretativo il contrasto fra le due disposizioni potrà forse anche essere risolto considerando la prima abrogata per effetto della seconda, non si può però non rilevare che, sul punto, sarebbe stato senz'altro opportuno un intervento esplicito del legislatore al fine di evitare il rischio di incertezze e difficoltà in sede applicativa.¹⁵

¹³ Si tratta del testo unico delle disposizioni di legge in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. Gli articoli 100 e 101 prevedono una disciplina *ad hoc* rispettivamente in tema di destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni antidroga e in tema di destinazione delle somme di denaro sequestrate o confiscate a seguito di operazioni antidroga.

¹⁴ Il decreto-legge n. 230 del 1989 recava disposizioni urgenti per l'amministrazione e la gestione dei beni confiscati ai sensi della legge n. 575 del 1965. Le disposizioni in esso contenute sono state modificate o abrogate dai successivi interventi legislativi aventi ad oggetto la materia disciplinata dalla citata legge n. 575 del 1965.

¹⁵ Nella medesima prospettiva di una valutazione complessiva del testo dell'articolo 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992, per come risultante dalle modifiche legislative allo stesso successivamente

Alcune ulteriori considerazioni

Con riferimento alle ulteriori previsioni della legge n. 575 del 1965, va infine evidenziato che il provvedimento in esame - sia nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla Camera dei deputati sia in quello originariamente emanato - non interviene sulle disposizioni di cui agli articoli 3-quater e 3-quinquies della legge stessa. La prima di tali disposizioni prevede – nei casi in cui non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'articolo 2 della legge medesima legge n. 575 - che il tribunale disponga la sospensione temporanea dall'amministrazione dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento di attività economiche che presentano connotazioni oggettivamente agevolative del fenomeno mafioso¹⁶. L'articolo 3-quater prevede inoltre che, con il provvedimento che dispone la sospensione temporanea dall'amministrazione, il tribunale provveda alla nomina dell'amministratore e del giudice delegato nonché, quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di sospensione vengano dispersi, sottratti o alienati, all'adozione di un eventuale provvedimento di sequestro, osservate, in quanto applicabili le disposizioni degli articoli 2-ter, quinto, settimo e ottavo comma, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies, 2-septies e 2-octies della stessa legge. Il successivo articolo 3-quinquies prevede poi che il tribunale, alla scadenza del termine di durata del provvedimento¹⁷, possa – oltre a disporre la revoca o il rinnovo del provvedimento di sospensione - disporre la confisca dei beni che si ha motivo di ritenere siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. I rinvii contenuti nel citato articolo 3-quater alle disposizioni della legge n. 575 che vengono modificate dal decreto legge in conversione, ad una prima lettura, non sembrerebbero porre rilevanti problemi di coordinamento rispetto al testo licenziato da ultimo dalla Camera dei deputati in quanto gli emendamenti approvati dall'altro ramo del Parlamento hanno reintrodotta la figura dell'amministratore nella procedura relativa all'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali in questione. Tali problemi di coordinamento sarebbero stati invece presumibilmente ben più

apportate, sembrerebbe opportuno richiamare l'attenzione anche sui commi 2-bis e 2-quater di tale disposizione che, ad una prima lettura, parrebbero non avere più alcuna portata normativa risultando, da questo punto di vista, totalmente assorbiti dalle previsioni contenute nel comma 4-bis del più volte ricordato articolo 12-sexies.

¹⁶ Si veda per una ricostruzione della portata e della *ratio* delle previsioni di cui ai citati articoli 3-quater e 3-quinquies della legge n. 575 del 1965 anche la sentenza della Corte costituzionale n. 487 del 1995.

¹⁷ La sospensione temporanea dall'amministrazione dei beni è adottata per un periodo non superiore a sei mesi e può essere rinnovata, per un periodo non superiore complessivamente a dodici mesi.

rilevanti ove fosse stata conservata l'impostazione originaria del decreto-legge che espungeva completamente le previsioni relative alla predetta figura.

Articolo 6

(Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e al codice penale)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. All'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n.575, dopo le parole: «alla camorra» sono inserite le seguenti: «, alla 'ndrangheta».

Identico

2. All'articolo 416-*bis*, ottavo comma, del codice penale, dopo le parole: «alla camorra» sono inserite le seguenti: «, alla 'ndrangheta».

L'**articolo 6** novella, rispettivamente, la sopra richiamata legge n. 565 del 1975 e l'articolo 416-*bis* (*Associazione di tipo mafioso anche straniera*) c.p., con la finalità, indicata nella relazione illustrativa, di “adeguarne il contenuto alle attuali differenti forme di criminalità organizzata esistenti nel Mezzogiorno d'Italia, con particolare riferimento a quelle della regione Calabria”.

In particolare, vengono modificati:

- l'articolo 1 della legge n. 575 del 1965, che definisce l'ambito di applicazione della medesima legge, con l'esplicitazione della sua applicabilità agli indiziati di appartenere (oltre che alla mafia e alla camorra) anche alla 'ndrangheta;
- l'articolo 416-*bis*, ottavo comma, c.p., con la precisazione dell'applicabilità del medesimo articolo anche alla 'ndrangheta.

Su tali provvedimenti sono da ultimo intervenuti il d.l. sicurezza n. 92 del 2008 (che novellando l'art. 416-*bis* c.p. ne ha previsto l'applicabilità anche alle associazioni di tipo mafioso straniera) e la cd. legge sicurezza n. 94 del 2009 (che ha modificato in senso analogo il titolo della legge n. 575 del 1965).

Articolo 7
(Disposizione transitoria)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Nella fase di prima applicazione delle disposizioni del presente decreto:

1.Identico.

a) la dotazione organica dell'Agenzia è determinata, con provvedimento del Direttore, in trenta unità, ripartite tra le varie qualifiche, ivi comprese quelle dirigenziali. Il personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle Agenzie, dagli enti territoriali, è assegnato all'Agenzia, anche in posizione di comando o di distacco, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza;

b) il Direttore dell'Agenzia, nei limiti della dotazione organica, è autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato, al fine di assicurare la piena operatività dell'Agenzia.

2. A decorrere dalla nomina di cui all'articolo 2, comma 2, cessa l'attività del Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali e vengono contestualmente trasferite le funzioni e le risorse strumentali e finanziarie già attribuite allo stesso Commissario, nonché, nell'ambito del contingente indicato al comma 1, lettera a), le risorse umane, che restano nella medesima posizione già occupata presso

2.Identico.

Testo del decreto-legge
_____Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

il Commissario. L'Agenzia subentra nelle convenzioni, nei protocolli e nei contratti di collaborazione stipulati dal Commissario straordinario. L'Agenzia, nei limiti degli stanziamenti di cui all'articolo 10, può avvalersi di esperti e collaboratori esterni.

3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento ovvero, quando più di uno, dell'ultimo dei regolamenti previsti dall'articolo 4, ai procedimenti di cui all'articolo 1, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette disposizioni si applicano anche ai procedimenti, di cui al medesimo articolo 1, comma 3, lettere *b)* e *c)*, pendenti alla stessa data.

3. Identico.

3-bis. Al fine di programmare l'assegnazione e la destinazione dei beni oggetto dei procedimenti di cui al comma 3, il giudice delegato ovvero il giudice che procede comunica tempestivamente all'Agenzia i dati relativi ai detti procedimenti e impartisce all'amministratore giudiziario le disposizioni necessarie. L'Agenzia può avanzare proposte al giudice per la migliore utilizzazione del bene ai fini della sua successiva destinazione.

3-ter. Qualora gli enti territoriali in cui ricadono i beni confiscati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano già presentato una manifestazione d'interesse al prefetto per le finalità di cui all'articolo 2-undecies, comma 2, lettera *b)*, della legge 31 maggio 1965, n.575, e

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

successive modificazioni, l’Agenzia procede alla definizione e al compimento del trasferimento di tali beni immobili a favore degli stessi enti richiedenti. Qualora non si sia rilevata possibile la cessione dell’intera azienda e gli enti territoriali di cui all’articolo 2-undecies, comma 2, lettera b), della legge 31 maggio 1965, n.575, e successive modificazioni, manifestino interesse all’assegnazione dei soli beni immobili dell’azienda e ne facciano richiesta, l’Agenzia può procedere, valutati i profili occupazionali, alla liquidazione della stessa prevedendo l’estromissione dei beni immobili a favore degli stessi enti richiedenti. Le spese necessarie alla liquidazione dei beni aziendali residui rispetto all’estromissione dei beni immobili assegnati agli enti territoriali sono poste a carico degli stessi enti richiedenti. Qualora dalla liquidazione derivi un attivo, questo è versato direttamente allo Stato.

L’**articolo 7** detta disposizioni volte a garantire l’immediata operatività dell’Agenzia, che sostituisce il Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali.

Si ricorda, per quanto rileva in questa sede, che i problemi connessi all’applicazione della legge 109/1996¹⁸ avevano portato, nel 1999, all’istituzione di un "Commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali".

Finalità dell’ufficio era la formulazione di proposte di riforma della disciplina, il monitoraggio dei beni e dei relativi procedimenti nonché l’elaborazione di una banca dati dei beni confiscati. Con il decreto del 23 dicembre 2003 il Governo ha sciolto l’Ufficio ed i compiti del Commissario sono stati affidati all’Agenzia del Demanio, con il coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

¹⁸ "Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati".

Il successivo D.P.R. 6 novembre 2007 ha nuovamente istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati, autorità centrale di coordinamento operativo di tutti i soggetti pubblici coinvolti nelle procedure amministrative al fine della corretta gestione, celere destinazione ed effettivo utilizzo dei beni confiscati¹⁹.

Le attribuzioni amministrative e di impulso dell'Ufficio sono state rese più incisive e per la prima volta si è attribuito il compito del raccordo con la fase giudiziaria, secondo una visione unitaria dell'intervento dello Stato, che abbia al centro la valorizzazione del bene, dal sequestro giudiziario e fino alla fase dell'utilizzo sociale e pubblico.

Nell'ottica del compito prioritario dell'Ufficio, che è quello di coordinare e realizzare la massima collaborazione tra tutti i soggetti impegnati nelle procedure in oggetto, il Commissario straordinario svolge le seguenti principali attività:

- conferisce continuità all'azione pubblica sui beni confiscati rafforzando i meccanismi applicativi delle leggi vigenti, con facoltà di convocare conferenze di servizi e di emanare direttive ed atti d'impulso per la sollecita adozione degli atti amministrativi necessari;
- promuove l'adozione di provvedimenti amministrativi per assicurare la proficua gestione dei beni, anche attraverso protocolli e intese con soggetti pubblici e privati finalizzati alla valorizzazione e sviluppo dei beni confiscati e l'inserimento di appositi progetti nei programmi di sviluppo economico locali e nazionali;
- promuove intese con le Autorità giudiziarie al fine di raccordare i procedimenti giudiziari sin dalla fase del sequestro e della confisca non definitiva ai procedimenti di destinazione dei beni;
- gestisce la linea di finanziamento per i beni confiscati del progetto PON Sicurezza 2007-2013 del Ministero dell'Interno;
- procede al monitoraggio dei beni confiscati in collaborazione con le amministrazioni competenti;
- riferisce annualmente al Presidente del Consiglio e formula proposte riguardanti modifiche amministrative e legislative.

Il **comma 1** stabilisce, in primo luogo, che, nella fase di prima applicazione delle disposizioni del presente decreto la dotazione organica dell'Agenzia sia determinata, con provvedimento del Direttore, in 30 unità, ripartite tra le varie qualifiche, ivi comprese quelle dirigenziali.

Il personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle Agenzie, dagli enti territoriali, una volta assegnato all'Agenzia, anche in posizione di comando o di distacco, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, conserva lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza.

Il Direttore dell'Agenzia, nei limiti della dotazione organica, è autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato, al fine di assicurare la piena operatività dell'Agenzia.

¹⁹ Il Dott. Antonio Maruccia è stato Commissario straordinario fino al 16 dicembre 2009. Con Deliberazione Consiglio dei ministri 17 dicembre 2009 è stato nominato Commissario straordinario il Dott. Alberto Di Pace.

Ai sensi del **comma 2**, una volta nominato il Direttore, cessa l'attività del Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali e, contestualmente, sono trasferite all'Agenzia le relative funzioni e risorse strumentali e finanziarie nonché le risorse umane, nei limiti delle suddette trenta unità, che mantengono la medesima posizione già occupata presso il Commissario.

Si prevede, altresì, che l'Agenzia subentri nelle convenzioni, nei protocolli e nei contratti di collaborazione stipulati dal Commissario straordinario, potendosi avvalere, nei limiti degli stanziamenti di cui all'art. 10, di esperti e collaboratori esterni.

Il **comma 3** stabilisce in via transitoria che, sino all'entrata in vigore del regolamento di organizzazione e funzionamento di cui all'art. 4, ai procedimenti di cui all'art. 1, comma 3, (procedimenti di prevenzione di cui alla legge 57/1965 e procedimenti penali per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, c.p.p.) continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla medesima data.

Le predette disposizioni si applicano anche ai procedimenti, di cui al medesimo art. 1, comma 3, lettere b) e c) (relative alle fasi precedenti alla confisca), pendenti alla stessa data.

Il **comma 3-bis, inserito nel corso dell'esame alla Camera dei deputati**, prevede che, al fine di programmare l'assegnazione e la destinazione dei beni oggetto dei procedimenti di cui al comma 3, il giudice delegato ovvero il giudice che procede deve comunicare tempestivamente all'Agenzia i dati relativi ai detti procedimenti e impartisce le disposizioni necessarie all'amministratore giudiziario.

L'Agenzia può avanzare proposte al giudice per la migliore utilizzazione del bene ai fini della sua successiva destinazione.

Il **comma 3-ter, inserito nel corso dell'esame alla Camera dei deputati**, prevede che qualora gli enti territoriali in cui ricadono i beni confiscati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, abbiano già presentato una manifestazione d'interesse al Prefetto per le finalità di cui all'art. 2-undecies, comma 2, lettera b), della legge 575/1965 (che riguarda il trasferimento dei beni, per finalità istituzionali e sociali, al patrimonio degli enti locali), l'Agenzia procede alla definizione e compimento del trasferimento di tali beni immobili a favore degli stessi enti richiedenti.

Qualora la cessione dell'intera azienda non sia stata possibile e gli enti territoriali suddetti manifestino interesse all'assegnazione dei soli beni immobili dell'azienda e ne facciano richiesta, l'Agenzia può procedere, valutati i profili

occupazionali, alla liquidazione dell'azienda, prevedendo l'estromissione dei beni immobili a favore degli stessi enti richiedenti.

Le spese necessarie alla liquidazione dei beni aziendali residui rispetto all'estromissione dei beni immobili assegnati agli enti territoriali, sono posti a carico degli stessi enti richiedenti.

Qualora dalla liquidazione derivi un attivo, questo è versato direttamente allo Stato.

Articolo 8
(Rappresentanza in giudizio)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. All’Agenzia si applica l’articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche nella rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e nell’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n.1611.

Identico

L’articolo 8, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati, attraverso il richiamo del Testo unico in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e di ordinamento dell’Avvocatura dello Stato (regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611), attribuisce all’Avvocatura dello Stato la rappresentanza, il patrocinio e l’assistenza in giudizio dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

L’art. 1 del suddetto regio decreto 1611/1933 stabilisce, infatti, che la rappresentanza, il patrocinio e l’assistenza in giudizio delle Amministrazioni dello Stato, anche se organizzate ad ordinamento autonomo, spettano alla Avvocatura dello Stato.

Gli avvocati dello Stato, esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede e non hanno bisogno di mandato, neppure nei casi nei quali le norme ordinarie richiedono il mandato speciale, bastando che consti della loro qualità.

Articolo 9
(Foro esclusivo)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Per tutte le controversie attribuite alla cognizione del giudice amministrativo derivanti dall'applicazione del presente decreto, ivi incluse quelle cautelari, è competente il tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede in Roma. Le questioni di competenza di cui al presente comma sono rilevabili d'ufficio.

Identico

2. Nelle controversie di cui al comma 1, l'Agenzia è domiciliata presso l'Avvocatura generale dello Stato.

L'articolo 9, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati, attribuisce al T.A.R. del Lazio, sede di Roma, la competenza su tutte le controversie attribuite alla cognizione del giudice amministrativo derivanti dall'applicazione del decreto-legge in esame, ivi incluse quelle cautelari (comma 1).

Le questioni di competenza relative alle suddette controversie sono rilevabili d'ufficio.

Ai sensi del **comma 2**, nelle controversie di cui al comma 1, l'Agenzia è domiciliata presso l'Avvocatura generale dello Stato.

Articolo 10
(Disposizioni finanziarie)

Testo del decreto-legge

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari a 3,4 milioni di euro per l'anno 2010 e pari a 4,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede, quanto a 3,25 milioni di euro per l'anno 2010 e 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, nonché quanto a 150 mila euro per l'anno 2010 e 200 mila euro a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

1. Alla copertura degli oneri derivanti **dall'istituzione e dal funzionamento dell'Agenzia, ivi compresi quelli relativi alle spese di personale di cui all'articolo 7**, pari a 3,4 milioni di euro per l'anno 2010 e pari a 4,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede, quanto a 3,25 milioni di euro per l'anno 2010 e 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, nonché quanto a 150 mila euro per l'anno 2010 e 200 mila euro a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

L' **articolo 10** reca la norma di copertura finanziaria.

La formulazione della norma di copertura è stata **modificata nel corso dell'esame presso la Camera**, al fine di indicare esplicitamente le disposizioni alle quali sono riconducibili gli oneri (ossia quelle relative all'istituzione ed al funzionamento dell'Agenzia e quelle relative alle spese di personale di cui all'articolo 7).

Sul punto, infatti, si ricorda che l'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009 ("Legge di contabilità e finanza pubblica"), prevede che "in attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione ciascuna legge che comporta nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto la spesa autorizzata".

Gli oneri derivanti dall'attuazione delle suddette disposizioni vengono quantificati dalla norma in esame in: 3,4 milioni di euro per l'anno 2010 e 4,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

Per quanto riguarda la copertura:

- 3,25 milioni di euro per l'anno 2010 e 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 vengono coperti mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;
- 150 mila euro per l'anno 2010 e 200 mila euro a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010).

Tale voce reca uno stanziamento di 406,52 milioni di euro per il 2010 e di 372, 11 milioni di euro per il 2011 e 2012.

TESTO A FRONTE

Articolo 5*(Disposizioni sull'attività dell'Agenzia e rapporti con l'autorità giudiziaria)***Comma 1, lett. 0a)**

Legge 31 maggio 1965, n. 575		
<i>Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 4 del 2010	Modifiche proposte dall'A.S. 2070
Articolo 2-ter	Articolo 2-ter	Articolo 2-ter
Nel corso del procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, iniziato nei confronti delle persone indicate nell'articolo 1, il tribunale, ove necessario, può procedere ad ulteriori indagini oltre quelle già compiute a norma dell'articolo precedente.	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>
Salvo quanto disposto dagli articoli 22, 23 e 24 della legge 22 maggio 1975, n. 152, il tribunale, anche d'ufficio, ordina con decreto motivato il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>

Legge 31 maggio 1965, n. 575		
<i>Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 4 del 2010	Modifiche proposte dall'A.S. 2070
<p>procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. A richiesta del procuratore della Repubblica di cui all'articolo 2, comma 1, del direttore della Direzione investigativa antimafia, del questore o degli organi incaricati di svolgere ulteriori indagini a norma del primo comma, nei casi di particolare urgenza il sequestro è disposto dal Presidente del tribunale con decreto motivato e perde efficacia se non è convalidato dal tribunale nei dieci giorni successivi.</p>		
<p>Con l'applicazione della misura di prevenzione il tribunale dispone la confisca dei beni</p>	<p><i>Identico.</i></p>	<p><i>Identico.</i></p>

Legge 31 maggio 1965, n. 575		
<i>Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 4 del 2010	Modifiche proposte dall'A.S. 2070
<p>sequestrati di cui la persona, nei cui confronti è instaurato il procedimento, non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. Nel caso di indagini complesse il provvedimento può essere emanato anche successivamente, entro un anno dalla data dell'avvenuto sequestro; tale termine può essere prorogato di un anno con provvedimento motivato del tribunale. Ai fini del computo dei termini suddetti e di quello previsto dal comma 5 dell'articolo 2-<i>bis</i> si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia</p>		

Legge 31 maggio 1965, n. 575		
<i>Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 4 del 2010	Modifiche proposte dall'A.S. 2070
cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili.		
Il sequestro è revocato dal tribunale quando è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione o quando risulta che esso ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente.	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>
Se risulta che i beni sequestrati appartengono a terzi, questi sono chiamati dal tribunale, con decreto motivato, ad intervenire nel procedimento e possono, anche con l'assistenza di un difensore, nel termine stabilito dal tribunale, svolgere in camera di consiglio le loro deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca.	<i>Identico.</i>	Se risulta che i beni sequestrati appartengono a terzi, questi sono chiamati dal tribunale, con decreto motivato, ad intervenire nel procedimento e possono, anche con l'assistenza di un difensore, nel termine stabilito dal tribunale, svolgere in camera di consiglio le loro deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca. Per i beni immobili sequestrati in quota indivisa, o gravati da diritti reali di godimento o di

Legge 31 maggio 1965, n. 575		
<i>Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 4 del 2010	Modifiche proposte dall'A.S. 2070
		<p>garanzia, i titolari dei diritti stessi possono intervenire nel procedimento con le medesime modalità al fine dell'accertamento di tali diritti, nonché della loro buona fede e dell'inconsapevole affidamento nella loro acquisizione. Con la decisione di confisca, il tribunale può, con il consenso dell'amministrazione interessata, determinare la somma spettante per la liberazione degli immobili dai gravami ai soggetti per i quali siano state accertate le predette condizioni. Si applicano le disposizioni per gli indennizzi relativi alle espropriazioni per pubblica utilità. Le disposizioni di cui al terzo e quarto periodo trovano applicazione nei limiti delle risorse disponibili per tale finalità a legislazione vigente.</p>
I provvedimenti previsti dal presente articolo	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>

Legge 31 maggio 1965, n. 575		
<i>Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 4 del 2010	Modifiche proposte dall'A.S. 2070
<p>possono essere adottati, su richiesta del procuratore della Repubblica di cui all'articolo 2, comma 1, del direttore della Direzione investigativa antimafia, o del questore, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione della misura di prevenzione, ma prima della sua cessazione. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando le disposizioni di cui al precedente comma.</p>		
<p>Anche in caso di assenza, residenza o dimora all'estero della persona alla quale potrebbe applicarsi la misura di prevenzione, il procedimento di prevenzione può essere proseguito ovvero iniziato, su proposta del procuratore della Repubblica di cui all'articolo 2, comma 1, del direttore della</p>	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>

Legge 31 maggio 1965, n. 575		
<i>Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 4 del 2010	Modifiche proposte dall'A.S. 2070
Direzione investigativa antimafia, o del questore competente per il luogo di ultima dimora dell'interessato, ai soli fini dell'applicazione dei provvedimenti di cui al presente articolo relativamente ai beni che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.		
Agli stessi fini il procedimento può essere iniziato o proseguito allorché la persona è sottoposta ad una misura di sicurezza detentiva o alla libertà vigilata.	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>
In ogni caso il sequestro e la confisca possono essere disposti anche in relazione a beni sottoposti a sequestro in un procedimento penale, ma i relativi effetti sono sospesi per tutta la durata dello stesso, e si estinguono ove venga disposta la confisca degli stessi beni in sede penale.	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>
Se la persona nei cui confronti è proposta la	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>

Legge 31 maggio 1965, n. 575		
<i>Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 4 del 2010	Modifiche proposte dall'A.S. 2070
<p>misura di prevenzione disperde, distrae, occulta o svaluta i beni al fine di eludere l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca su di essi, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto denaro o altri beni di valore equivalente.</p> <p>Analogamente si procede quando i beni non possano essere confiscati in quanto trasferiti legittimamente, prima dell'esecuzione del sequestro, a terzi in buona fede.</p>		
<p>La confisca può essere proposta, in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta, nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare, entro il termine di cinque anni dal decesso.</p>	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>
<p>Quando risulti che beni confiscati con provvedimento definitivo dopo l'assegnazione o la destinazione siano rientrati, anche per interposta persona, nella</p>	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>

Legge 31 maggio 1965, n. 575		
<i>Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 4 del 2010	Modifiche proposte dall'A.S. 2070
<p>disponibilità o sotto il controllo del soggetto sottoposto al provvedimento di confisca, si può disporre la revoca dell'assegnazione o della destinazione da parte dello stesso organo che ha disposto il relativo provvedimento.</p>		
<p>Quando accerta che taluni beni sono stati fittiziamente intestati o trasferiti a terzi, con la sentenza che dispone la confisca il giudice dichiara la nullità dei relativi atti di disposizione.</p>	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>
<p>Ai fini di cui al comma precedente, fino a prova contraria si presumono fittizi:</p> <p>a) i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione nei confronti dell'ascendente, del discendente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, nonché dei parenti entro</p>	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>

Legge 31 maggio 1965, n. 575		
<i>Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 4 del 2010	Modifiche proposte dall'A.S. 2070
<p>il sesto grado e degli affini entro il quarto grado;</p> <p><i>b)</i> i trasferimenti e le intestazioni, a titolo gratuito o fiduciario, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione.</p>		

Articolo 5*(Disposizioni sull'attività dell'Agenzia e rapporti con l'autorità giudiziaria)***Comma 1, lett. a)**

Legge 31 maggio 1965, n. 575		
<i>Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 4 del 2010	Modifiche proposte dall'A.S. 2070
Articolo 2- <i>sexies</i>	Articolo 2- <i>sexies</i>	Articolo 2- <i>sexies</i>
<p>1. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dagli articoli precedenti il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e un amministratore. Qualora il provvedimento sia emanato nel corso dell'istruzione per il reato di cui all'articolo 416-bis del codice penale, la nomina del giudice delegato alla procedura e dell'amministratore è disposta dal presidente del tribunale. L'amministratore ha il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati anche nel corso degli eventuali</p>	<p>1. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dagli articoli precedenti il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e affida all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata l'amministrazione giudiziaria. L'Agenzia viene immessa nel possesso dei beni sequestrati, ove occorre, per mezzo della polizia giudiziaria. L'Agenzia ha il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati anche</p>	<p>1. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dagli articoli precedenti il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e un amministratore.</p> <p><i>Cfr. comma 8, secondo periodo</i></p>

Legge 31 maggio 1965, n. 575		
<i>Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 4 del 2010	Modifiche proposte dall'A.S. 2070
giudizi di impugnazione, sotto la direzione del giudice delegato , anche al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni.	nel corso dell'intero procedimento , anche al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni. Al fine di consentire la verifica dell'andamento dell'amministrazione l'Agenzia trasmette al tribunale periodiche relazioni.	
2. Il giudice delegato può adottare nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia i provvedimenti indicati nell'art. 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, quando ricorrano le condizioni ivi previste. Egli può altresì autorizzare l'amministratore a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altre persone retribuite.	2. Il giudice delegato può adottare nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia i provvedimenti indicati nell'art. 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, quando ricorrano le condizioni ivi previste. L'Agenzia può farsi coadiuvare, sotto la propria responsabilità, da tecnici o da altre persone retribuite.	4. Il giudice delegato può adottare, nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia, i provvedimenti indicati nell'articolo 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni , quando ricorrano le condizioni ivi previste. Egli può altresì autorizzare l'amministratore a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altre persone retribuite.
3. L'amministratore è scelto tra gli iscritti nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. Quando oggetto del sequestro sono beni costituiti in azienda,	3. L'Agenzia si avvale, ove possibile, di coadiutori ed esperti scelti tra gli iscritti nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari [segue]	2. L'amministratore è scelto tra gli iscritti nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni

Legge 31 maggio 1965, n. 575		
<i>Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 4 del 2010	Modifiche proposte dall'A.S. 2070
<p>l'amministratore può essere scelto anche tra soggetti che hanno svolto o svolgono funzioni di commissario per l'amministrazione delle grandi imprese in crisi ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni.</p>		<p>sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata promuove le intese con l'autorità giudiziaria per assicurare, attraverso criteri di trasparenza, la rotazione degli incarichi degli amministratori, la corrispondenza tra i profili professionali e i beni sequestrati, nonché la pubblicità dei compensi percepiti, secondo modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare emanato dal Ministro dell'interno e dal Ministro della giustizia.</p>
<p>4. Non possono essere nominate le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, né le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione.</p>	<p>[segue comma 3] e non può avvalersi di persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, né delle persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione.</p>	<p>3. Non possono essere nominate le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, né le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione. Le stesse</p>

Legge 31 maggio 1965, n. 575		
<i>Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 4 del 2010	Modifiche proposte dall'A.S. 2070
		persone non possono, altresì, svolgere le funzioni di ausiliario o di collaboratore dell'amministratore giudiziario.
		5. Fino al decreto di confisca di primo grado l'Agenzia coadiuva l'amministratore giudiziario sotto la direzione del giudice delegato. A tal fine l'Agenzia propone al tribunale l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o assegnazione. L'Agenzia può chiedere al tribunale la revoca o la modifica dei provvedimenti di amministrazione adottati dal giudice delegato quando ritenga che essi possono recare pregiudizio alla destinazione o all'assegnazione del bene.
		6. All'Agenzia sono comunicati per via telematica i

Legge 31 maggio 1965, n. 575		
<i>Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 4 del 2010	Modifiche proposte dall'A.S. 2070
		provvedimenti di modifica o revoca del sequestro e quelli di autorizzazione al compimento di atti di amministrazione straordinaria.
		7. Dopo il decreto di confisca di primo grado, l'amministrazione dei beni è conferita all'Agenzia, la quale può avvalersi di uno o più coadiutori. L'Agenzia comunica al tribunale il provvedimento di conferimento dell'incarico. L'incarico ha durata annuale, salvo che non intervenga revoca espressa, ed è rinnovabile tacitamente. L'incarico può essere conferito all'amministratore giudiziario designato dal tribunale. In caso di mancato conferimento dell'incarico all'amministratore già nominato, il tribunale provvede agli adempimenti di cui all'articolo 2-octies e

Legge 31 maggio 1965, n. 575		
<i>Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 4 del 2010	Modifiche proposte dall'A.S. 2070
		all'approvazione di un conto provvisorio. L'Agenzia può farsi coadiuvare, sotto la propria responsabilità, da tecnici o da altre persone retribuite secondo le modalità previste per l'amministratore giudiziario.
<i>Cfr. comma 1, terzo periodo</i>		8. L'amministratore viene immesso nel possesso dei beni sequestrati, ove occorre, per mezzo della polizia giudiziaria. L'amministratore ha il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati anche nel corso dell'intero procedimento, anche al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni medesimi.
		9. Entro sei mesi dal decreto di confisca di primo grado, al fine di facilitare le richieste di utilizzo da parte degli aventi diritto, l'Agenzia pubblica nel proprio sito internet l'elenco dei

Legge 31 maggio 1965, n. 575		
<i>Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 4 del 2010	Modifiche proposte dall'A.S. 2070
		beni immobili oggetto del provvedimento.
<p>4-bis. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende, il tribunale nomina un amministratore giudiziario scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. Egli deve presentare al tribunale, entro sei mesi dalla nomina, una relazione particolareggiata sullo stato e sulla consistenza dei beni aziendali sequestrati, nonché sullo stato dell'attività aziendale. Il tribunale, sentiti l'amministratore giudiziario e il pubblico ministero, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'impresa, approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive di gestione dell'impresa.</p>	<p>4-bis. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende, l'Agenzia di cui al comma 1 si avvale preferibilmente di persone scelte nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. L'Agenzia deve presentare al tribunale, entro sei mesi dall'affidamento dell'amministrazione, una relazione particolareggiata sullo stato, sul valore e sulla consistenza dei beni aziendali sequestrati, nonché sullo stato dell'attività aziendale. Il tribunale, sentiti l'Agenzia e il pubblico ministero, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'impresa, approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive di gestione dell'impresa.</p>	<p>10. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende, costituite ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile, il tribunale nomina un amministratore giudiziario scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. Egli deve presentare al tribunale, entro sei mesi dalla nomina, una relazione particolareggiata sullo stato e sulla consistenza dei beni aziendali sequestrati, nonché sullo stato dell'attività aziendale. Il tribunale, sentiti l'amministratore giudiziario e il pubblico ministero, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'impresa, approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive per la gestione dell'impresa.</p>
		11. L'amministratore,

Legge 31 maggio 1965, n. 575		
<i>Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 4 del 2010	Modifiche proposte dall'A.S. 2070
		con la frequenza stabilita dal giudice delegato, presenta relazioni periodiche sull'amministrazione, che trasmette anche all'Agenzia.
4-ter. Il tribunale autorizza l'amministratore giudiziario al compimento degli atti di ordinaria amministrazione funzionali all'attività economica dell'azienda. Il giudice delegato, tenuto conto dell'attività economica svolta dall'azienda, della forza lavoro da essa occupata, della sua capacità produttiva e del suo mercato di riferimento, può indicare il limite di valore entro il quale gli atti si ritengono di ordinaria amministrazione.	4-ter. Il tribunale autorizza l' Agenzia al compimento degli atti di ordinaria amministrazione funzionali all'attività economica dell'azienda. Il giudice delegato, tenuto conto dell'attività economica svolta dall'azienda, della forza lavoro da essa occupata, della sua capacità produttiva e del suo mercato di riferimento, può indicare il limite di valore entro il quale gli atti si ritengono di ordinaria amministrazione.	12. L'amministratore giudiziario provvede agli atti di ordinaria amministrazione funzionali all'attività economica dell'azienda. Il giudice delegato, tenuto conto dell'attività economica svolta dall'azienda, della forza lavoro da essa occupata, della sua capacità produttiva e del suo mercato di riferimento, può indicare il limite di valore entro il quale gli atti si ritengono di ordinaria amministrazione.
4-quater. Si osservano per la gestione dell'azienda le disposizioni di cui all'articolo 2-octies, in quanto applicabili.	4-quater. <i>Identico.</i>	13. Identico.
4-quinquies. Le	4-quinquies. Le	14. Le procedure

Legge 31 maggio 1965, n. 575		
<i>Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 4 del 2010	Modifiche proposte dall'A.S. 2070
<p>procedure esecutive, gli atti di pignoramento e i provvedimenti cautelari in corso da parte di Equitalia S.p.A. o di altri concessionari di riscossione pubblica sono sospesi nelle ipotesi di sequestro di aziende o società disposto ai sensi della presente legge con nomina di un amministratore giudiziario. È conseguentemente sospesa la decorrenza dei relativi termini di prescrizione.</p>	<p>procedure esecutive, gli atti di pignoramento e i provvedimenti cautelari in corso da parte di Equitalia S.p.A. o di altri concessionari di riscossione pubblica sono sospesi nelle ipotesi di sequestro di aziende o società disposto ai sensi della presente legge. È conseguentemente sospesa la decorrenza dei relativi termini di prescrizione.</p>	<p>esecutive, gli atti di pignoramento e i provvedimenti cautelari in corso da parte della società Equitalia Spa o di altri concessionari di riscossione pubblica sono sospesi nelle ipotesi di sequestro di aziende o società disposto ai sensi della presente legge con nomina di un amministratore giudiziario. È conseguentemente sospeso il decorso dei relativi termini di prescrizione.</p>
<p>4-<i>sexies</i>. Nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o società sequestrati i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell'articolo 1253 del codice civile.</p>	<p>4-<i>sexies</i>. <i>Identico.</i></p>	<p>15. <i>Identico.</i></p>

Articolo 5*(Disposizioni sull'attività dell'Agenzia e rapporti con l'autorità giudiziaria)***Comma 1, lett. b)**

Legge 31 maggio 1965, n. 575		
<i>Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 4 del 2010	Modifiche proposte dall'A.S. 2070
Articolo 2-septies	Articolo 2-septies	Articolo 2-septies
<p>1. L'amministratore non può stare in giudizio, né contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fidejussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione anche a tutela dei diritti dei terzi senza autorizzazione scritta del giudice delegato.</p>	<p>1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata può stare in giudizio, contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fidejussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione anche a tutela dei diritti dei terzi, previo nulla osta del giudice delegato.</p>	<p>1. L'amministratore non può stare in giudizio, né contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fidejussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione anche a tutela dei diritti dei terzi senza autorizzazione scritta del giudice delegato. Nei casi in cui l'amministrazione è affidata all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, la stessa richiede al giudice delegato il nulla osta al compimento degli atti</p>

Legge 31 maggio 1965, n. 575		
<i>Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 4 del 2010	Modifiche proposte dall'A.S. 2070
		di cui al primo periodo.
<p>2. L'amministratore deve presentare al giudice delegato, entro un mese dalla nomina, una relazione particolareggiata sullo stato e sulla consistenza dei beni sequestrati e successivamente, con la frequenza stabilita dal giudice, una relazione periodica sull'amministrazione, esibendo, se richiesto, i documenti giustificativi; deve altresì segnalare al giudice delegato l'esistenza di altri beni, che potrebbero formare oggetto di sequestro, di cui sia venuto a conoscenza nel corso della sua gestione.</p>	<p>2. L'Agenzia deve presentare al giudice delegato, entro tre mesi dall'affidamento, una relazione particolareggiata sullo stato, sul valore e sulla consistenza dei beni sequestrati e successivamente, con la frequenza stabilita dal giudice, una relazione periodica sull'amministrazione, esibendo, se richiesta, i documenti giustificativi; deve altresì segnalare al giudice delegato l'esistenza di altri beni, che potrebbero formare oggetto di sequestro, di cui sia venuta a conoscenza nel corso della gestione.</p>	<p>2. L'amministratore deve presentare al giudice delegato e all'Agenzia, entro un mese dalla nomina, una relazione particolareggiata sullo stato e sulla consistenza dei beni sequestrati e successivamente, con la frequenza stabilita dal giudice, una relazione periodica sull'amministrazione, esibendo, se richiesto, i documenti giustificativi; deve altresì segnalare al giudice delegato l'esistenza di altri beni, che potrebbero formare oggetto di sequestro, di cui sia venuto a conoscenza nel corso della sua gestione.</p>
<p>3. Egli deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio e, in caso di inosservanza dei suoi doveri o di incapacità, può in ogni tempo essere revocato, previa audizione, dal tribunale su proposta del giudice delegato o di ufficio.</p>	<p>3. L'Agenzia adotta tutte le determinazioni necessarie al fine di assicurare la tempestiva destinazione dei beni confiscati. A tale fine richiede alle competenti amministrazioni tutti i provvedimenti che si rendono necessari,</p>	<p>3. L'amministratore deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio e, in caso di inosservanza dei suoi doveri o di incapacità, può in ogni tempo essere revocato, previa audizione, dal tribunale, su proposta del giudice delegato o dell'Agenzia,</p>

Legge 31 maggio 1965, n. 575		
<i>Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 4 del 2010	Modifiche proposte dall'A.S. 2070
	previa comunicazione al giudice delegato.	o d'ufficio.
4. Nel caso di trasferimento fuori della residenza all'amministratore spetta il trattamento previsto dalle disposizioni vigenti per il dirigente superiore.	<i>Abrogato</i>	4. Nel caso di trasferimento fuori della residenza, all'amministratore spetta il trattamento previsto dalle disposizioni vigenti per il dirigente superiore.

Articolo 5*(Disposizioni sull'attività dell'Agenzia e rapporti con l'autorità giudiziaria)***Comma 1, lett. c)**

Legge 31 maggio 1965, n. 575		
<i>Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 4 del 2010	Modifiche proposte dall'A.S. 2070
Articolo 2- <i>octies</i>	Articolo 2- <i>octies</i>	Articolo 2- <i>octies</i>
1. Le spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni sono sostenute dall'amministratore mediante prelevamento dalle somme da lui riscosse a qualunque titolo ovvero sequestrate o comunque nella disponibilità del procedimento.	1. Le spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni sono sostenute dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata mediante prelevamento dalle somme da essa riscosse a qualunque titolo ovvero sequestrate o comunque nella disponibilità del procedimento.	1. Le spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni sono sostenute dall'amministratore o dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata mediante prelevamento dalle somme riscosse a qualunque titolo ovvero sequestrate o comunque nella disponibilità del procedimento.
2. Se dalla gestione dei beni sequestrati non è ricavabile denaro sufficiente per il pagamento delle spese di cui al comma 1, le stesse sono anticipate dallo Stato, con diritto al	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>

Legge 31 maggio 1965, n. 575		
<i>Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 4 del 2010	Modifiche proposte dall'A.S. 2070
recupero nei confronti del titolare del bene in caso di revoca del sequestro.		
3. Nel caso sia disposta la confisca dei beni, le somme per il pagamento del compenso all'amministratore, per il rimborso delle spese da lui sostenute per i suoi coadiutori e quelle di cui al comma 4 dell'articolo 2-septies sono inserite nel conto della gestione; qualora le disponibilità del predetto conto non siano sufficienti per provvedere al pagamento delle anzidette spese, le somme occorrenti sono anticipate, in tutto o in parte, dallo Stato, senza diritto a recupero. Se il sequestro è revocato, le somme suddette sono poste a carico dello Stato.	3. Nel caso sia disposta la confisca dei beni, le somme per il pagamento del compenso all'Agenzia , per il rimborso delle spese da essa sostenute per i suoi coadiutori e quelle di cui al comma 4 dell'articolo 2-septies sono inserite nel conto della gestione; qualora le disponibilità del predetto conto non siano sufficienti per provvedere al pagamento delle anzidette spese, le somme occorrenti sono anticipate, in tutto o in parte, dallo Stato, senza diritto a recupero. Se il sequestro è revocato, le somme suddette sono poste a carico dello Stato.	3. Nel caso sia disposta la confisca dei beni, le somme per il pagamento dei compensi spettanti all'amministratore giudiziario o all'Agenzia, per il rimborso delle spese sostenute per i coadiutori e quelle di cui al comma 4 dell'articolo 2-septies sono inserite nel conto della gestione; qualora le disponibilità del predetto conto non siano sufficienti per provvedere al pagamento delle anzidette spese, le somme occorrenti sono anticipate, in tutto o in parte, dallo Stato, senza diritto a recupero. Se il sequestro è revocato, le somme suddette sono poste a carico dello Stato.
4. La determinazione dell'ammontare del compenso, la liquidazione dello stesso e del trattamento di cui al comma 4 dell'art. 2-	4. La determinazione dell'ammontare del compenso, la liquidazione dello stesso, nonché il rimborso delle spese di cui al comma 3,	4. La determinazione dell'ammontare del compenso, la liquidazione dello stesso e del trattamento di cui al comma 4

Legge 31 maggio 1965, n. 575		
<i>Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 4 del 2010	Modifiche proposte dall'A.S. 2070
<p><i>septies</i>, nonché il rimborso delle spese di cui al comma 3, sono disposti con decreto motivato del tribunale, su relazione del giudice delegato, tenuto conto del valore commerciale del patrimonio amministrato, dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, della sollecitudine con la quale furono condotte le operazioni di amministrazione, delle tariffe professionali o locali e degli usi.</p>	<p>sono disposti con decreto motivato del tribunale, su relazione del giudice delegato, tenuto conto del valore commerciale del patrimonio amministrato, dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, della sollecitudine con la quale furono condotte le operazioni di amministrazione, delle tariffe professionali o locali e degli usi.</p>	<p>dell'articolo 2-septies, nonché il rimborso delle spese di cui al comma 3 del presente articolo, sono disposti con decreto motivato del tribunale, su relazione del giudice delegato, tenuto conto del valore commerciale del patrimonio amministrato, dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, della sollecitudine con la quale furono condotte le operazioni di amministrazione, delle tariffe professionali o locali e degli usi.</p>
<p>5. Le liquidazioni e i rimborsi di cui al comma 4 sono fatti prima della redazione del conto finale. In relazione alla durata dell'amministrazione e per gli altri giustificati motivi il tribunale concede, su richiesta dell'amministratore e sentito il giudice delegato, acconti sul compenso finale.</p>	<p>5. Le liquidazioni e i rimborsi di cui al comma 4 sono fatti prima della redazione del conto finale. In relazione alla durata dell'amministrazione e per gli altri giustificati motivi il tribunale dispone entro cinque giorni, su richiesta dell'amministratore e sentito il giudice delegato, acconti sul compenso finale.</p>	<p>5. Le liquidazioni e i rimborsi di cui al comma 4 sono fatti prima della redazione del conto finale. In relazione alla durata dell'amministrazione e per gli altri giustificati motivi il tribunale concede, su richiesta dell'amministratore e sentito il giudice delegato, acconti sul compenso finale. Il tribunale dispone in merito agli adempimenti richiesti entro cinque giorni dal</p>

Legge 31 maggio 1965, n. 575		
<i>Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 4 del 2010	Modifiche proposte dall'A.S. 2070
		ricevimento della richiesta.
6. I provvedimenti di liquidazione o di rimborso sono comunicati all'amministratore mediante avviso di deposito del decreto in cancelleria.	6. I provvedimenti di liquidazione o di rimborso sono comunicati all'Agenzia mediante avviso di deposito del decreto in cancelleria.	6. I provvedimenti di liquidazione o di rimborso sono comunicati all'amministratore mediante avviso di deposito del decreto in cancelleria e all'Agenzia per via telematica.
7. Entro venti giorni dalla comunicazione dell'avviso, l'amministratore può proporre ricorso avverso il provvedimento che ha disposto la liquidazione o il rimborso. La corte d'appello decide sul ricorso in camera di consiglio, previa audizione del ricorrente.	7. Entro venti giorni dalla comunicazione dell'avviso, l'Agenzia può proporre ricorso avverso il provvedimento che ha disposto la liquidazione o il rimborso. La corte d'appello decide sul ricorso in camera di consiglio, previa audizione del ricorrente.	7. Entro venti giorni dalla comunicazione dell'avviso, l'amministratore o l'Agenzia può proporre ricorso avverso il provvedimento che ha disposto la liquidazione o il rimborso. La corte d'appello decide sul ricorso in camera di consiglio, previa audizione del ricorrente, entro quindici giorni dal deposito del ricorso.

Articolo 5

(Disposizioni sull'attività dell'Agenzia e rapporti con l'autorità giudiziaria)

Comma 1, lett. d)

Legge 31 maggio 1965, n. 575		
<i>Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 4 del 2010	Modifiche proposte dall'A.S. 2070
Articolo 2- <i>nonies</i>	Articolo 2- <i>nonies</i>	Articolo 2- <i>nonies</i>
<p>1. I beni confiscati sono devoluti allo Stato. Il provvedimento definitivo di confisca è comunicato, dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento, all'ufficio del territorio del Ministero delle finanze che ha sede nella provincia ove si trovano i beni o ha sede l'azienda confiscata, nonché al prefetto e al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.</p>	<p>1. I beni confiscati sono devoluti allo Stato. Il provvedimento definitivo di confisca è comunicato, dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento, all'ufficio del territorio del Ministero delle finanze che ha sede nella provincia ove si trovano i beni o ha sede l'azienda confiscata, nonché all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e al prefetto territorialmente competente.</p>	<p>1. I beni confiscati sono devoluti allo Stato. Il provvedimento definitivo di confisca è comunicato, dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento, all'ufficio dell'Agenzia del demanio competente per territorio in relazione al luogo ove si trovano i beni o ha sede l'azienda confiscata, nonché all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e al prefetto territorialmente competente.</p>
<p>2. Dopo la confisca, l'amministratore di cui</p>	<p><i>Abrogato</i></p>	<p>2. Dopo la confisca, l'amministratore di cui</p>

Legge 31 maggio 1965, n. 575		
<i>Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 4 del 2010	Modifiche proposte dall'A.S. 2070
<p>all'articolo 2-sexies svolge le proprie funzioni sotto il controllo del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze. Nel caso in cui risulti la competenza di più uffici del territorio, il controllo è esercitato dall'ufficio designato dal Ministro delle finanze.</p> <p>L'amministratore può essere revocato in ogni tempo, ai sensi dell'articolo 2-septies, sino all'esaurimento delle operazioni di liquidazione, o sino a quando sia data attuazione al provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 2-decies.</p>		<p>all'articolo 2-sexies, se confermato, prosegue la propria attività sotto la direzione dell'Agenzia.</p> <p>L'amministratore può essere revocato in ogni tempo, ai sensi dell'articolo 2-septies, sino all'esaurimento delle operazioni di liquidazione, o sino a quando è data attuazione al provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 2-decies.</p>
<p>3. L'amministratore gestisce i beni ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, nonché, in quanto applicabili, ai sensi dell'articolo 2-octies della presente legge e ai sensi del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro</p>	<p>3. L'Agenzia gestisce i beni ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, nonché, in quanto applicabili, ai sensi dell'articolo 2-octies della presente legge e ai sensi del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro</p>	<p>3. L'Agenzia gestisce i beni ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, nonché, in quanto applicabili, ai sensi dell'articolo 2-octies della presente legge e ai sensi del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro</p>

Legge 31 maggio 1965, n. 575		
<i>Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 4 del 2010	Modifiche proposte dall'A.S. 2070
<p>delle finanze, 27 marzo 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 1990. Al rimborso ed all'anticipazione delle spese, nonché alla liquidazione dei compensi che non trovino copertura nelle risorse della gestione, provvede il dirigente del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, secondo le attribuzioni di natura contabile previste dall'articolo 42, comma 4, del decreto del Presidente delle Repubblica 27 marzo 1992, n. 287. A tal fine il dirigente dell'ufficio del territorio del Ministero delle finanze può avvalersi di apposite aperture di credito disposte, a proprio favore, sui fondi dello specifico capitolo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, salva, in ogni caso,</p>	<p>delle finanze, 27 marzo 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 1990. Al rimborso ed all'anticipazione delle spese, nonché alla liquidazione dei compensi che non trovino copertura nelle risorse della gestione, provvede il dirigente del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, secondo le attribuzioni di natura contabile previste dall'articolo 42, comma 4, del decreto del Presidente delle Repubblica 27 marzo 1992, n. 287. A tal fine il dirigente dell'ufficio del territorio del Ministero delle finanze può avvalersi di apposite aperture di credito disposte, a proprio favore, sui fondi dello specifico capitolo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, salva, in ogni caso,</p>	<p>delle finanze, 27 marzo 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 1990. Al rimborso ed all'anticipazione delle spese, nonché alla liquidazione dei compensi che non trovino copertura nelle risorse della gestione, provvede il dirigente dell' Agenzia del demanio competente per territorio, secondo le attribuzioni di natura contabile previste dall'articolo 42, comma 4, del decreto del Presidente delle Repubblica 27 marzo 1992, n. 287. A tal fine il dirigente dell'ufficio del territorio del Ministero delle finanze²⁰ può avvalersi di apposite aperture di credito disposte, a proprio favore, sui fondi dello specifico capitolo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, salva, in ogni caso,</p>

²⁰ Si rileva che il testo dell'A.S. 2070 non provvede a sostituire "ufficio del territorio del Ministero delle finanze" con "Agenzia del demanio competente per territorio", in analogia con quando previsto nel periodo precedente.

Legge 31 maggio 1965, n. 575		
<i>Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 4 del 2010	Modifiche proposte dall'A.S. 2070
l'applicazione della normativa di contabilità generale dello Stato e del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.	l'applicazione della normativa di contabilità generale dello Stato e del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.	l'applicazione della normativa di contabilità generale dello Stato e del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Articolo 5*(Disposizioni sull'attività dell'Agenzia e rapporti con l'autorità giudiziaria)***Comma 1, lett. e)**

Legge 31 maggio 1965, n. 575		
<i>Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 4 del 2010	Modifiche proposte dall'A.S. 2070
Articolo 2- <i>decies</i>	Articolo 2- <i>decies</i>	Articolo 2- <i>decies</i>
<p>1. Ferma la competenza dell'Agenzia del demanio per la gestione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali di cui agli articoli 2-<i>nonies</i> e 2-<i>undecies</i> della presente legge e 12-<i>sexies</i> del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con provvedimento del prefetto dell'ufficio territoriale di Governo ove si trovano i beni o ha sede l'azienda, su proposta non vincolante del dirigente regionale dell'Agenzia del demanio, sulla base della stima del valore</p>	<p>1. Ferma la competenza dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di cui agli articoli 2-<i>nonies</i> e 2-<i>undecies</i> della presente legge e 12-<i>sexies</i> del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con provvedimento del direttore dell'Agenzia, previa delibera del Consiglio direttivo, sulla base della stima del valore risultante dalla relazione di cui all'articolo 2-<i>septies</i>, comma 2, della</p>	<p>1. La destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con delibera del Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, sulla base della stima del valore</p>

Legge 31 maggio 1965, n. 575		
<i>Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 4 del 2010	Modifiche proposte dall'A.S. 2070
<p>risultante dagli atti giudiziari, salvo che sia ritenuta necessaria dal prefetto una nuova stima, sentite le amministrazioni di cui all'articolo 2-undecies della presente legge interessate, eventualmente in sede di conferenza di servizi, nonché i soggetti di cui è devoluta la gestione dei beni.</p>	<p>presente legge e da altri atti giudiziari, salvo che sia ritenuta necessaria dall'Agenzia una nuova stima.</p>	<p>risultante dalla relazione di cui all'articolo 2-<i>septies</i>, comma 2, e da altri atti giudiziari, salvo che sia ritenuta necessaria dall'Agenzia una nuova stima.</p>
<p>2. Il prefetto procede d'iniziativa se la proposta di cui al comma 1 non è formulata dall'Agenzia del demanio entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 dell'articolo 2-<i>nonies</i>.</p>	<p>2. L'Agenzia provvede entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 dell'articolo 2-<i>nonies</i>, prorogabili di ulteriori novanta giorni in caso di operazioni particolarmente complesse, all'adozione del provvedimento di destinazione. Anche prima dell'adozione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell'articolo 823 del codice civile.</p>	<p>2. L'Agenzia provvede entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 dell'articolo 2-<i>nonies</i>, prorogabili di ulteriori novanta giorni in caso di operazioni particolarmente complesse, all'adozione del provvedimento di destinazione. Anche prima dell'adozione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell'articolo 823 del codice civile.</p>
<p>3. Il provvedimento del prefetto è emanato</p>	<p><i>Cfr. comma 2</i></p>	<p><i>Cfr. comma 2</i></p>

Legge 31 maggio 1965, n. 575		
<i>Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 4 del 2010	Modifiche proposte dall'A.S. 2070
<p>entro novanta giorni dalla proposta di cui al comma 1 o dal decorso del termine di cui al comma 2, prorogabili di ulteriori novanta giorni in caso di operazioni particolarmente complesse. Anche prima dell'emanazione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell'articolo 823 del codice civile.</p>		

Articolo 5

(Disposizioni sull'attività dell'Agenzia e rapporti con l'autorità giudiziaria)

Comma 1, lett. f)

Legge 31 maggio 1965, n. 575		
<i>Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 4 del 2010	Modifiche proposte dall'A.S. 2070
<i>Articolo 2-undecies</i>	<i>Articolo 2-undecies</i>	<i>Articolo 2-undecies</i>
1. L'amministratore di cui all'articolo 2- <i>sexies</i> versa all'ufficio del registro:	1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di cui all'articolo 2- <i>sexies</i> versa all'ufficio del registro:	1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di cui all'articolo 2- <i>sexies</i> versa all'ufficio del registro:
<i>a)</i> le somme di denaro confiscate che non debbano essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati o che non debbano essere utilizzate per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;	<i>a)</i> <i>identica</i> ;	<i>a)</i> <i>identica</i> ;
<i>b)</i> le somme ricavate dalla vendita, anche mediante trattativa privata, dei beni mobili non costituiti in azienda, ivi compresi quelli registrati, e dei titoli, al netto del ricavato della	<i>b)</i> le somme ricavate dalla vendita, anche mediante trattativa privata, dei beni mobili non costituiti in azienda, ivi compresi quelli registrati, e dei titoli, al netto del ricavato della	<i>b)</i> le somme ricavate dalla vendita, anche mediante trattativa privata, dei beni mobili non costituiti in azienda, ivi compresi quelli registrati, e dei titoli, al netto del ricavato della

Legge 31 maggio 1965, n. 575		
<i>Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 4 del 2010	Modifiche proposte dall'A.S. 2070
<p>vendita dei beni finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Se la procedura di vendita è antieconomica, con provvedimento del dirigente del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze è disposta la cessione gratuita o la distruzione del bene da parte dell'amministratore;</p>	<p>vendita dei beni finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Se la procedura di vendita è antieconomica l'Agenzia dispone la cessione gratuita o la distruzione del bene;</p>	<p>vendita dei beni finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Se la procedura di vendita è antieconomica l'Agenzia dispone la cessione gratuita o la distruzione del bene;</p>
<p>c) le somme derivanti dal recupero dei crediti personali. Se la procedura di recupero è antieconomica, ovvero, dopo accertamenti sulla solvibilità del debitore svolti dal competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, avvalendosi anche degli organi di polizia, il debitore risulti insolubile, il credito è annullato con provvedimento del dirigente dell'ufficio del territorio del Ministero delle finanze.</p>	<p>c) <i>identica.</i></p>	<p>c) <i>identica.</i></p>
<p>2. I beni immobili sono:</p>	<p>2. <i>Identico:</i></p>	<p>2. <i>Identico:</i></p>

Legge 31 maggio 1965, n. 575		
<i>Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 4 del 2010	Modifiche proposte dall'A.S. 2070
<p>a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse, salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;</p>	<p>a) <i>identica</i>;</p>	<p>a) <i>identica</i>;</p>
<p>b) trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione.</p>	<p>b) trasferiti con provvedimento dell'Agenzia per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione.</p>	<p>b) trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti, che viene periodicamente aggiornato. L'elenco, reso pubblico con</p>

Legge 31 maggio 1965, n. 575		
<i>Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 4 del 2010	Modifiche proposte dall'A.S. 2070
<p>Gli enti territoriali possono amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di</p>	<p>Gli enti territoriali possono amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze</p>	<p>adeguate forme e in modo permanente, deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione. Gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso associazioni, possono amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o</p>

Legge 31 maggio 1965, n. 575		
<i>Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 4 del 2010	Modifiche proposte dall'A.S. 2070
<p>disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché alle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni.</p> <p style="text-align: right;">Se entro un anno dal</p>	<p>psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché alle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni.</p> <p style="text-align: right;">Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene,</p>	<p>a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni. La convenzione disciplina la durata, l'uso del bene, le modalità di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità del rinnovo. I beni non assegnati possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro e i relativi proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali. Se entro un anno l'ente territoriale</p>

Legge 31 maggio 1965, n. 575		
<i>Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 4 del 2010	Modifiche proposte dall'A.S. 2070
<p>trasferimento l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, il prefetto nomina un commissario con poteri sostitutivi;</p>	<p>l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi;</p>	<p>non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi;</p>
<p>c) trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, se confiscati per il reato di cui all'articolo 74 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il comune può amministrare direttamente il bene oppure, preferibilmente, assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito, secondo i criteri di cui all'articolo 129 del medesimo testo unico, ad associazioni, comunità o enti per il recupero di tossicodipendenti operanti nel territorio ove è sito l'immobile.</p>	<p>c) trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, se confiscati per il reato di cui all'articolo 74 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il comune può amministrare direttamente il bene oppure, preferibilmente, assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito, secondo i criteri di cui all'articolo 129 del medesimo testo unico, ad associazioni, comunità o enti per il recupero di tossicodipendenti operanti nel territorio ove è sito l'immobile. Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del</p>	<p>c) trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, se confiscati per il reato di cui all'articolo 74 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il comune può amministrare direttamente il bene oppure, preferibilmente, assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito, secondo i criteri di cui all'articolo 129 del medesimo testo unico, ad associazioni, comunità o enti per il recupero di tossicodipendenti operanti nel territorio ove è sito l'immobile. Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento</p>

Legge 31 maggio 1965, n. 575		
<i>Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 4 del 2010	Modifiche proposte dall'A.S. 2070
	trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi.	ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi.
<p>2-bis. I beni di cui al comma 2, di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse ivi contemplate entro i termini previsti dall'articolo 2-decies, sono destinati alla vendita.</p>	<p>2-bis. I beni di cui al comma 2, di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse ivi contemplate entro i termini previsti dall'articolo 2-decies, sono destinati con provvedimento dell'Agenzia alla vendita.</p>	<p>2-bis. I beni di cui al comma 2, di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse ivi contemplate, sono destinati con provvedimento dell'Agenzia alla vendita, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile. L'avviso di vendita è pubblicato nel sito internet dell'Agenzia, e dell'avvenuta pubblicazione viene data altresì notizia nei siti internet dell'Agenzia del demanio e della prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia interessata. La vendita è effettuata per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima formulata ai sensi dell'articolo 2-decies,</p>

Legge 31 maggio 1965, n. 575		
<i>Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 4 del 2010	Modifiche proposte dall'A.S. 2070
		<p>comma 1. Qualora, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di vendita, non pervengano all'Agenzia proposte di acquisto per il corrispettivo indicato al terzo periodo, il prezzo minimo della vendita non può, comunque, essere determinato in misura inferiore all'80 per cento del valore della suddetta stima. Fatto salvo il disposto dei commi 2-ter e 2-quater del presente articolo, la vendita è effettuata agli enti pubblici aventi tra le altre finalità istituzionali anche quella dell'investimento nel settore immobiliare, alle associazioni di categoria che assicurano maggiori garanzie e utilità per il perseguimento dell'interesse pubblico e alle fondazioni bancarie. I beni immobili acquistati non possono essere alienati, nemmeno parzialmente, per</p>

Legge 31 maggio 1965, n. 575		
<i>Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 4 del 2010	Modifiche proposte dall'A.S. 2070
		cinque anni dalla data di trascrizione del contratto di vendita e quelli diversi dai fabbricati sono assoggettati alla stessa disciplina prevista per questi ultimi dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. L'Agenzia richiede al prefetto della provincia interessata un parere obbligatorio, da esprimere sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, e ogni informazione utile affinché i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti ai quali furono confiscati, da soggetti altrimenti riconducibili alla criminalità organizzata ovvero utilizzando proventi di natura illecita.
2-ter. Il personale delle Forze armate e il personale delle Forze di	2-ter. <i>Identico.</i>	2-ter. <i>Identico.</i>

Legge 31 maggio 1965, n. 575		
<i>Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 4 del 2010	Modifiche proposte dall'A.S. 2070
polizia possono costituire cooperative edilizie alle quali è riconosciuto il diritto di opzione prioritaria sull'acquisto dei beni destinati alla vendita di cui al comma 2-bis.		
2- <i>quater</i> . Gli enti locali ove sono ubicati i beni destinati alla vendita ai sensi del comma 2-bis possono esercitare la prelazione all'acquisto degli stessi. Con regolamento adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono disciplinati i termini, le modalità e le ulteriori disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente comma. Nelle more dell'adozione del predetto regolamento è comunque possibile procedere alla vendita dei beni di cui al comma 2-bis ai sensi del comma 4 del presente articolo.	2- <i>quater</i> . <i>Identico</i> .	2- <i>quater</i> . Gli enti territoriali possono esercitare la prelazione all'acquisto degli stessi. Con regolamento adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono disciplinati i termini, le modalità e le ulteriori disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente comma. Nelle more dell'adozione del predetto regolamento è comunque possibile procedere alla vendita dei beni di cui al comma 2-bis del presente articolo.
3. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello Stato e destinati:	3. <i>Identico</i> :	3. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello Stato e destinati,

Legge 31 maggio 1965, n. 575		
<i>Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 4 del 2010	Modifiche proposte dall'A.S. 2070
		con provvedimento dell'Agenzia che ne disciplina le modalità operative:
<p>a) all'affitto, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività produttiva, a titolo oneroso, previa valutazione del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, a società e ad imprese pubbliche o private, ovvero a titolo gratuito, senza oneri a carico dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata. Nella scelta dell'affittuario sono privilegiate le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali. I beni non possono essere destinati all'affitto alle cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata se taluno dei relativi soci è parente, coniuge, affine o convivente con il destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui nei suoi confronti sia stato adottato taluno</p>	<p>a) all'affitto, con provvedimento dell'Agenzia quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività produttiva, a titolo oneroso, a società e ad imprese pubbliche o private, ovvero a titolo gratuito, senza oneri a carico dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata. Nella scelta dell'affittuario sono privilegiate le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali. I beni non possono essere destinati all'affitto alle cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata se taluno dei relativi soci è parente, coniuge, affine o convivente con il destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui nei suoi confronti sia stato adottato taluno dei provvedimenti indicati nell'articolo 15,</p>	<p>a) all'affitto, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività produttiva, a titolo oneroso, a società e ad imprese pubbliche o private, ovvero a titolo gratuito, senza oneri a carico dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata. Nella scelta dell'affittuario sono privilegiate le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali. I beni non possono essere destinati all'affitto alle cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata se taluno dei relativi soci è parente, coniuge, affine o convivente con il destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui nei suoi confronti sia stato adottato taluno dei provvedimenti indicati nell'articolo 15, commi 1 e 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55;</p>

Legge 31 maggio 1965, n. 575		
<i>Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 4 del 2010	Modifiche proposte dall'A.S. 2070
dei provvedimenti indicati nell'articolo 15, commi 1 e 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55;	commi 1 e 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55;	
b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Nel caso di vendita disposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni, l'affittuario può esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dalla comunicazione della vendita del bene da parte del Ministero delle finanze;	b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima eseguita dall'Agenzia , a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Nel caso di vendita disposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni, l'affittuario può esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dalla comunicazione della vendita del bene da parte dell'Agenzia ;	b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima eseguita dall'Agenzia, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Nel caso di vendita disposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni, l'affittuario può esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dalla comunicazione della vendita del bene da parte dell'Agenzia;
c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la liquidazione	c) <i>identica.</i>	c) <i>identica.</i>

Legge 31 maggio 1965, n. 575		
<i>Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 4 del 2010	Modifiche proposte dall'A.S. 2070
medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso, con le medesime modalità di cui alla lettera <i>b</i>).		
<p>3-<i>bis</i>. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia, anche per le esigenze di polizia giudiziaria, i quali ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. Se è stato nominato l'amministratore giudiziario di cui all'articolo 2-sexies, l'affidamento non può essere disposto senza il previo parere favorevole di quest'ultimo.</p>	<p>3-<i>bis</i>. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia, anche per le esigenze di polizia giudiziaria, i quali ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia, ovvero possono essere affidati all'Agenzia o ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. Se è stato nominato l'amministratore giudiziario di cui all'articolo 2-sexies, l'affidamento non può essere disposto senza il previo parere favorevole di quest'ultimo.</p>	<p>3-<i>bis</i>. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia, anche per le esigenze di polizia giudiziaria, i quali ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.</p>

Legge 31 maggio 1965, n. 575		
<i>Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 4 del 2010	Modifiche proposte dall'A.S. 2070
<p>4. Alla vendita dei beni di cui al comma 2-<i>bis</i> e alle operazioni di cui al comma 3 provvede, previo parere obbligatorio del Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni mafiose, il dirigente del competente ufficio del territorio dell'Agenzia del demanio, che può affidarle all'amministratore di cui all'articolo 2-<i>sexies</i>, con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2-<i>nonies</i>, entro sei mesi dalla data di emanazione del provvedimento del direttore centrale dell'Agenzia del demanio di cui al comma 1 dell'articolo 2-<i>decies</i>. Il dirigente del competente ufficio dell'Agenzia del demanio richiede al prefetto della provincia interessata un parere obbligatorio, sentito il Comitato provinciale per</p>	<p>4. Alla vendita dei beni di cui al comma 2-<i>bis</i> e alle operazioni di cui al comma 3 provvede l'Agenzia.</p> <p>L'Agenzia richiede al prefetto della provincia interessata un parere obbligatorio, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza</p>	<p><i>Abrogato</i></p>

Legge 31 maggio 1965, n. 575		
<i>Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 4 del 2010	Modifiche proposte dall'A.S. 2070
l'ordine e la sicurezza pubblica, e ogni informazione utile affinché i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti ai quali furono confiscati ovvero da soggetti altrimenti riconducibili alla criminalità organizzata.	pubblica, e ogni informazione utile affinché i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti ai quali furono confiscati ovvero da soggetti altrimenti riconducibili alla criminalità organizzata.	
5. Le somme ricavate ai sensi del comma 1, lettere b) e c), nonché i proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni, di cui al comma 3, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati in egual misura al finanziamento degli interventi per l'edilizia scolastica e per l'informatizzazione del processo.	5. <i>Identico.</i>	5. <i>Identico.</i>
6. Nella scelta del cessionario o dell'affittuario dei beni aziendali l'amministrazione delle finanze procede mediante licitazione privata ovvero, qualora ragioni di necessità o di	6. Nella scelta del cessionario o dell'affittuario dei beni aziendali l'Agenzia procede mediante licitazione privata ovvero, qualora ragioni di necessità o di convenienza,	6. Nella scelta del cessionario o dell'affittuario dei beni aziendali l'Agenzia procede mediante licitazione privata ovvero, qualora ragioni di necessità o di convenienza,

Legge 31 maggio 1965, n. 575		
<i>Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 4 del 2010	Modifiche proposte dall'A.S. 2070
<p>convenienza, specificatamente indicate e motivate, lo richiedano, mediante trattativa privata. Sui relativi contratti è richiesto il parere di organi consultivi solo per importi eccedenti euro 1.032.913,80 nel caso di licitazione privata euro 516.456,90 nel caso di trattativa privata. I contratti per i quali non è richiesto il parere del Consiglio di Stato sono approvati, dal dirigente del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, sentito il direttore centrale del demanio del medesimo Ministero.</p>	<p>specificatamente indicate e motivate, lo richiedano, mediante trattativa privata. Sui relativi contratti è richiesto il parere di organi consultivi solo per importi eccedenti euro 1.032.913,80 nel caso di licitazione privata euro 516.456,90 nel caso di trattativa privata. I contratti per i quali non è richiesto il parere del Consiglio di Stato sono approvati, dal dirigente del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, sentito il direttore centrale del demanio del medesimo Ministero.</p>	<p>specificatamente indicate e motivate, lo richiedano, mediante trattativa privata. Sui relativi contratti è richiesto il parere di organi consultivi solo per importi eccedenti euro 1.032.913,80 nel caso di licitazione privata euro 516.456,90 nel caso di trattativa privata. I contratti per i quali non è richiesto il parere del Consiglio di Stato sono approvati, dal dirigente dell'Agenzia del demanio competente per territorio.</p>
<p>7. I provvedimenti emanati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2-decies e dei commi 2 e 3 del presente articolo sono immediatamente esecutivi.</p>	<p>7. <i>Identico.</i></p>	<p>7. <i>Identico.</i></p>
<p>8. I trasferimenti e le cessioni di cui al presente articolo, disposti a titolo gratuito, sono esenti da qualsiasi imposta.</p>	<p>8. <i>Identico.</i></p>	<p>8. <i>Identico.</i></p>

Articolo 5*(Disposizioni sull'attività dell'Agenzia e rapporti con l'autorità giudiziaria)***Comma 1, lett. g)**

Legge 31 maggio 1965, n. 575		
<i>Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 4 del 2010	Modifiche proposte dall'A.S. 2070
Articolo 2-duodecies	Articolo 2-duodecies	Articolo 2-duodecies
1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e per un periodo di tre anni a decorrere dall'esercizio finanziario 1995, le somme versate all'ufficio del registro ai sensi dei commi 1 e 5 dell'articolo 2-undecies affluiscono in un fondo, istituito presso la prefettura competente, per l'erogazione, nei limiti delle disponibilità, di contributi destinati al finanziamento, anche parziale, di progetti relativi alla gestione a fini istituzionali, sociali o di interesse pubblico degli immobili confiscati, nonché relativi a specifiche attività di:	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
a) risanamento di quartieri urbani	a) <i>identica;</i>	a) <i>identica;</i>

Legge 31 maggio 1965, n. 575		
<i>Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 4 del 2010	Modifiche proposte dall'A.S. 2070
degradati;		
<i>b)</i> prevenzione e recupero di condizioni di disagio e di emarginazione;	<i>b) identica;</i>	<i>b) identica;</i>
<i>c)</i> intervento nelle scuole per corsi di educazione alla legalità;	<i>c) identica;</i>	<i>c) identica;</i>
<i>d)</i> promozione di cultura imprenditoriale e di attività imprenditoriale per giovani disoccupati.	<i>d) identica.</i>	<i>d) identica.</i>
2. Possono presentare i progetti e relative richieste di contributo di cui al comma 1:	<i>2. Identico:</i>	<i>2. Identico:</i>
<i>a)</i> i comuni ove sono siti gli immobili;	<i>a) identica;</i>	<i>a) identica;</i>
<i>b)</i> le comunità, gli enti, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le comunità terapeutiche e i centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della	<i>b) identica.</i>	<i>b) identica.</i>

Legge 31 maggio 1965, n. 575		
<i>Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 4 del 2010	Modifiche proposte dall'A.S. 2070
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e le associazioni sociali che dimostrino di aver svolto attività propria nei due anni precedenti la richiesta.		
3. Il prefetto, sentiti i sindaci dei comuni interessati e l'assessore regionale competente, previo parere di apposito comitato tecnico-finanziario, dispone sulle richieste di contributi di cui ai commi 1 e 2 con provvedimento motivato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, sono adottate, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme regolamentari sulle modalità di gestione del fondo di cui al comma 1 del presente articolo.	<i>3. Identico.</i>	<i>3. Identico.</i>
4. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri delle finanze,	4. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri delle finanze,	4. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri delle finanze,

Legge 31 maggio 1965, n. 575		
<i>Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 4 del 2010	Modifiche proposte dall'A.S. 2070
<p>del tesoro, dell'interno e della difesa, sono adottate, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme regolamentari per disciplinare la raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati, dei dati concernenti lo stato del procedimento per il sequestro o la confisca e dei dati concernenti la consistenza, la destinazione e la utilizzazione dei beni sequestrati o confiscati. Il Governo trasmette ogni sei mesi al Parlamento una relazione concernente i dati suddetti.</p>	<p>del tesoro, dell'interno e della difesa, sono adottate, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme regolamentari per disciplinare la raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati, nonché la trasmissione dei medesimi dati all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, dei dati concernenti lo stato del procedimento per il sequestro o la confisca e dei dati concernenti la consistenza, la destinazione e la utilizzazione dei beni sequestrati o confiscati. Il Governo trasmette ogni sei mesi al Parlamento una relazione concernente i dati suddetti.</p>	<p>del tesoro, dell'interno e della difesa, sono adottate, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme regolamentari per disciplinare la raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati, nonché la trasmissione dei medesimi dati all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, dei dati concernenti lo stato del procedimento per il sequestro o la confisca e dei dati concernenti la consistenza, la destinazione e la utilizzazione dei beni sequestrati o confiscati. Il Governo trasmette ogni sei mesi al Parlamento una relazione concernente i dati suddetti.</p>
<p>5. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sugli schemi di regolamento di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo entro trenta</p>	<p>5. <i>Identico.</i></p>	<p>5. <i>Identico.</i></p>

Legge 31 maggio 1965, n. 575		
<i>Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 4 del 2010	Modifiche proposte dall'A.S. 2070
giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento può comunque essere adottato.		
6. Le disposizioni di cui agli articoli 2- <i>nonies</i> , 2- <i>decies</i> , 2- <i>undecies</i> e al presente articolo si applicano anche ai beni per i quali non siano state esaurite le procedure di liquidazione o non sia stato emanato il provvedimento di cui al comma 1 del citato articolo 2- <i>decies</i> .	6. <i>Identico.</i>	6. <i>Identico.</i>

Articolo 5

(Disposizioni sull'attività dell'Agenzia e rapporti con l'autorità giudiziaria)

Comma 2

Decreto legge 8 giugno 1992 n. 306		
<i>Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa</i>		
Articolo 12- <i>sexies</i>		
<i>Ipotesi particolari di confisca</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 4 del 2010	Modifiche proposte dall'A.S. 2070
<p>1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell' art. 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-<i>bis</i>, 316-<i>ter</i>, 317, 318, 319, 319-<i>ter</i>, 320, 322, 322-<i>bis</i>, 325, 416, sesto comma, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473, 474, 517-<i>ter</i> e 517-<i>quater</i>, 416-<i>bis</i>, 600, 601, 602, 629, 630, 644, 644-<i>bis</i>, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-<i>bis</i>, 648-<i>ter</i> del codice penale, nonché dall'art. 12-<i>quinqies</i>, comma 1, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>

Decreto legge 8 giugno 1992 n. 306		
<i>Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa</i>		
Articolo 12- <i>sexies</i>		
<i>Ipotesi particolari di confisca</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 4 del 2010	Modifiche proposte dall'A.S. 2070
<p>modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, ovvero per taluno dei delitti previsti dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. Le disposizioni indicate nel</p>		

Decreto legge 8 giugno 1992 n. 306		
<i>Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa</i>		
Articolo 12- <i>sexies</i>		
<i>Ipotesi particolari di confisca</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 4 del 2010	Modifiche proposte dall'A.S. 2070
<p>periodo precedente si applicano anche in caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta, a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale .</p>		
<p>2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell' art. 444 del codice di procedura penale, per un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall' art. 416-bis del codice penale, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché a chi è stato condannato per un delitto in materia di contrabbando, nei casi di cui all'articolo 295, secondo comma, del</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>

Decreto legge 8 giugno 1992 n. 306		
<i>Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa</i>		
Articolo 12- <i>sexies</i>		
<i>Ipotesi particolari di confisca</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 4 del 2010	Modifiche proposte dall'A.S. 2070
testo unico approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43.		
2- <i>bis</i> . In caso di confisca di beni per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316- <i>bis</i> , 316- <i>ter</i> , 317, 318, 319, 319- <i>ter</i> , 320, 322, 322- <i>bis</i> e 325 del codice penale, si applicano le disposizioni degli articoli 2- <i>novies</i> , 2- <i>decies</i> e 2- <i>undecies</i> della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.	2- <i>bis</i> . <i>Identico</i> .	2- <i>bis</i> . <i>Identico</i> .
2- <i>ter</i> . Nel caso previsto dal comma 2, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui al comma 1, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona.	2- <i>ter</i> . <i>Identico</i> .	2- <i>ter</i> . <i>Identico</i> .
2- <i>quater</i> . Le disposizioni del comma 2- <i>bis</i> si applicano anche nel caso	2- <i>quater</i> . <i>Identico</i> .	2- <i>quater</i> . <i>Identico</i> .

Decreto legge 8 giugno 1992 n. 306		
<i>Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa</i>		
Articolo 12- <i>sexies</i>		
<i>Ipotesi particolari di confisca</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 4 del 2010	Modifiche proposte dall'A.S. 2070
<p>di condanna e di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 629, 630, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-<i>bis</i> e 648-<i>ter</i> del codice penale, nonché dall'articolo 12-<i>quinqies</i> del presente decreto e dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.</p>		
<p>3. Fermo quanto previsto dagli articoli 100 e 101 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>

Decreto legge 8 giugno 1992 n. 306		
<i>Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa</i>		
Articolo 12- <i>sexies</i> <i>Ipotesi particolari di confisca</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 4 del 2010	Modifiche proposte dall'A.S. 2070
<p>psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per la gestione e la destinazione dei beni confiscati a norma dei commi 1 e 2 si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.L. 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 1989, n. 282. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella prevista dall' art. 444, comma 2, del codice di procedura penale, nomina un amministratore con il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni confiscati. Non possono essere nominate amministratori le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le</p>		

Decreto legge 8 giugno 1992 n. 306		
<i>Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa</i>		
Articolo 12- <i>sexies</i> <i>Ipotesi particolari di confisca</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 4 del 2010	Modifiche proposte dall'A.S. 2070
persone con essi conviventi, né le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione.		
4. Se, nel corso del procedimento, l'autorità giudiziaria, in applicazione dell' art. 321, comma 2, del codice di procedura penale, dispone il sequestro preventivo delle cose di cui è prevista la confisca a norma dei commi 1 e 2, le disposizioni in materia di nomina dell'amministratore di cui al secondo periodo del comma 3 si applicano anche al custode delle cose predette.	4. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>
4- <i>bis</i> . Si applicano anche ai casi di confisca previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo le disposizioni in materia di gestione e destinazione	4- <i>bis</i> . Ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo, relativi ai procedimenti per i delitti di cui	4- <i>bis</i> . Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dagli articoli 2-

Decreto legge 8 giugno 1992 n. 306		
<i>Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa</i>		
Articolo 12- <i>sexies</i> <i>Ipotesi particolari di confisca</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 4 del 2010	Modifiche proposte dall'A.S. 2070
dei beni sequestrati o confiscati previste dagli articoli 2- <i>quater</i> , 2- <i>sexies</i> , 2- <i>septies</i> , 2- <i>octies</i> , 2- <i>nonies</i> , 2- <i>decies</i> , 2- <i>undecies</i> e 2- <i>duodecies</i> della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;	<p>all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, si applicano le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dagli articoli 2-<i>quater</i> e da 2-<i>sexies</i> a 2-<i>duodecies</i> della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.</p> <p style="text-align: center;">Le medesime disposizioni si applicano, in quanto compatibili, anche ai casi di sequestro e confisca di cui ai commi da 1 a 4 del presente</p>	<p><i>quater</i> e da 2-<i>sexies</i> a 2-<i>duodecies</i> della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni, adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-<i>bis</i>, del codice di procedura penale. In tali casi l'Agenzia coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati sino al provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi. Le medesime disposizioni si applicano, in quanto compatibili, anche ai casi di sequestro e confisca di cui ai commi da 1 a 4 del</p>

Decreto legge 8 giugno 1992 n. 306		
<i>Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa</i>		
Articolo 12- <i>sexies</i> <i>Ipotesi particolari di confisca</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 4 del 2010	Modifiche proposte dall'A.S. 2070
restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.	articolo per delitti diversi da quelli di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. In tali casi il tribunale nomina un amministratore. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.	presente articolo per delitti diversi da quelli di cui all'articolo 51, comma 3- <i>bis</i> , del codice di procedura penale. In tali casi il tribunale nomina un amministratore. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.
4- <i>ter</i> . Con separati decreti, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti gli altri Ministri interessati, stabilisce anche la quota dei beni sequestrati e confiscati a norma del presente decreto da destinarsi per l'attuazione delle speciali misure di protezione previste dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e per le elargizioni previste dalla legge 20 ottobre 1990, n.	4- <i>ter</i> . <i>Identico.</i>	4- <i>ter</i> . <i>Identico.</i>

Decreto legge 8 giugno 1992 n. 306		
<i>Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa</i>		
Articolo 12- <i>sexies</i>		
<i>Ipotesi particolari di confisca</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 4 del 2010	Modifiche proposte dall'A.S. 2070
302, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Nei decreti il Ministro stabilisce anche che, a favore delle vittime, possa essere costituito un Fondo di solidarietà per le ipotesi in cui la persona offesa non abbia potuto ottenere in tutto o in parte le restituzioni o il risarcimento dei danni conseguenti al reato.		
4- <i>quater</i> . Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sugli schemi di regolamento di cui al comma 4- <i>ter</i> entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento può comunque essere adottato.	4- <i>quater</i> . <i>Identico</i> .	4- <i>quater</i> . <i>Identico</i> .

Articolo 6*(Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e al codice penale)***Comma 1**

Legge 31 maggio 1965 n. 575		
<i>Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere</i>		
Articolo 1		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 4 del 2010	Modifiche proposte dall'A.S. 2070
<p>1. La presente legge si applica agli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso nonché ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-<i>bis</i>, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all'articolo 12-<i>quinqies</i>, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.</p>	<p>1. La presente legge si applica agli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra, alla 'ndrangheta o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso nonché ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-<i>bis</i>, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all'articolo 12-<i>quinqies</i>, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.</p>	<p>1. La presente legge si applica agli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra, alla 'ndrangheta o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso nonché ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-<i>bis</i>, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all'articolo 12-<i>quinqies</i>, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.</p>

Articolo 6*(Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e al codice penale)***Comma 2**

Codice penale		
Articolo 416-bis <i>Associazioni di tipo mafioso anche straniere</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 4 del 2010	Modifiche proposte dall'A.S. 2070
Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>
L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>

Codice penale		
Articolo 416-bis <i>Associazioni di tipo mafioso anche straniere</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 4 del 2010	Modifiche proposte dall'A.S. 2070
autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.		
Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>
L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>
Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>

Codice penale		
Articolo 416-bis <i>Associazioni di tipo mafioso anche straniere</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 4 del 2010	Modifiche proposte dall'A.S. 2070
prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.		
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. [<i>Parte soppressa dall'art. 36, comma 2, L. 19 marzo 1990, n. 55</i>].	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.	Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.	Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Ultimi dossier del Servizio Studi

194	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1974 Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, recante misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori
195	Testo a fronte	Disegni di legge AA.SS. nn. 476, 780, 1135, concernenti la Ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla tratta di esseri umani
196	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 1999 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante interventi urgenti in materia di funzionalita' del sistema giudiziario
197	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 1955 Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. <i>Sintesi del contenuto con gli emendamenti proposti dalla Commissione</i>
198	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. 2002 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa
199	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1996 Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza
200	Testo a fronte	Atto del Governo n. 189 Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio relativa al regime generale delle accise"
201	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1956-B Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile
202	Dossier	Atto del Governo n. 190. Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: "Riordino dell'Istituto nazionale di statistica (Istat)"
203	Dossier	Atto del Governo n. 192. Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero degli affari esteri
204	Documentazione di base	Gli sviluppi del Concetto strategico della NATO

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".